



**CITTÀ DI BRA**  
PROVINCIA DI CUNEO

CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER L'ESPLETAMENTO ASSOCIATO DEI SERVIZI  
DI CANILE SANITARIO PUBBLICO, CATTURA, RIFUGIO E AFFIDAMENTO DI CANI  
RANDAGI

**APPALTO DEL SERVIZIO COMPLESSO  
DI CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI  
NEI TERRITORI DEL COMUNE DI BRA E DEI COMUNI SUOI CONVENZIONATI,  
GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE,  
DELL'AREA PER LA PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO  
E DEI CANI IN CANILE RIFUGIO**

**CAPITOLATO SPECIALE**

## CAPITOLATO SPECIALE

### **APPALTO DEL SERVIZIO COMPLESSO DI CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI NEI TERRITORI DEL COMUNE DI BRA E DEI COMUNI SUOI CONVENZIONATI, GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE, DELL'AREA PER LA PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO E DEI CANI IN CANILE RIFUGIO**

#### **PREMESSA: INFORMAZIONI GENERALI**

0.1. La Legge 14/8/1991, n. 281, nonché la Legge Regionale 26/7/1993 n. 34 ed il suo regolamento di esecuzione n. 2 in data 11/11/1993 (D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993) prevedono che i Comuni, in forma singola o associata, predispongano idonee strutture aventi funzione di canile pubblico per il controllo medico veterinario dei cani vaganti catturati.

0.2. I suddetti servizi a partire dall'anno 1999 sono stati svolti in maniera associata da diversi Comuni insistenti sul territorio dell'ASL CN2 Alba-Bra, da ultimo tramite la Ca.In. s.r.l., società "in house providing" dei medesimi Comuni, assicurando, nel corso degli anni:

- a) il servizio di cattura dei cani randagi, nonché di osservazione degli stessi nella struttura di proprietà pubblica appositamente costruita nel territorio comunale di Bra, frazione Pollenzo, via Langhe n. 23; la struttura del suddetto canile sanitario è costituita da n. 25 box per la custodia degli animali catturati, collegati da una pensilina coperta, e da un edificio comprendente: un ufficio, un deposito alimenti e disinfettanti, un servizio igienico, un box di isolamento ed una sala medica;
- b) il servizio di promozione e gestione dell'affidamento dei cani randagi sani non reclamati, con la collaborazione di associazione animalista autorizzata e convenzionata, nell'area appositamente allestita a fianco della struttura di cui sopra, dotata di:
  - Un edificio con locale ufficio, locale cucina, servizi igienici;
  - Un edificio con sala polivalente e annesso locale toelettatura cani e spogliatoio personale;
  - N. 24 box in muratura per il ricovero di un max di circa n. 75 cani (compatibilmente alle esigenze degli animali ospitati);
  - N. 3 box in legno per cani anziani;
  - Area verde e vialetti inghiaati;
  - Container raffrescato per ricovero derrate alimentari;
  - Tettoia in muratura contenente n.3 box isolamento, chiusi e riscaldati, per cani ammalati, problematici, femmine in travaglio, cucciolate, ecc.;

l'Area è autorizzata per l'ospitamento contemporaneo di un numero massimo di n. 84 cani.

- c) il servizio di canile-rifugio per i cani di cui non sia possibile pervenire in tempi brevi all'affidamento, tramite contratti e convenzioni con strutture private situate nel territorio dell'ASL CN 2.

In particolare:

- aa) l'attività di cui al precedente punto a) risulta attualmente affidata dalla Ca.In. s.r.l., fino al 30/9/2013, all'operatore economico privato "ASD Rifugio del Roero" di Ceresole d'Alba (CN), che vi provvede tramite un associato in partecipazione (artt. 2549 e ss. Cod. Civ.) e n.1 operatore inquadrato nel CCNL del Commercio, Servizi e Terziario; alla data del 30/6/2013 risultavano ospitati nell'area n. 12 cani in osservazione; il numero e l'elenco dei cani in osservazione alla data di inizio del servizio, corredato dai relativi estremi dell'anagrafe canina regionale, se disponibili, verrà riportato nel documento di passaggio di consegne e stato di consistenza confermato dalle parti interessate ai sensi dell'articolo 23 del presente capitolato;

bb) l'attività di cui al precedente punto b):

- per quanto riguarda l'attività di promozione dei cani randagi sani non reclamati, nell'area appositamente allestita di cui sopra, essa è stata affidata:
  - a partire dall'anno 2004 e fino al 30/9/2013, dalla Ca.In srl alla Associazione ONLUS L.I.D.A., Lega Italiana Diritti dell'Animale, Sezione di Alba-Bra; tale collaborazione ha portato a risultati di assoluto rilievo, garantendo risparmi molto significativi per gli enti associati, tenendo una media annuale di incidenza cani entrati / cani affidati di oltre il 95%, ed una media assoluta annuale di incidenza cani affidati / cani in carico tra il 70 e l'80%, entrambe con trend in aumento, come risulta dai dati relativi agli ultimi tre anni, agli atti della Ca.In s.r.l.; l'Associazione LIDA è stata inoltre autorizzata dalla ditta Miroglio S.P.A. di Alba (CN) a posizionare in un'area di sua proprietà, adiacente all'area di affidamento del Canile di Via Langhe sopra descritto ed intercomunicante con esso, una struttura composta da n. 5 box prefabbricati in cui ospitare, sotto la propria esclusiva responsabilità, cani di proprietà e/o competenza dell'Associazione, senza onere e spesa alcuna a carico del Comune di Bra e dei Comuni suoi convenzionati, con presa d'atto da parte del Comune di Bra, per la parte di competenza, mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 173 in data 21/5/2009;
  - a partire dal 1/10/2013 per anni tre, dal Comune di Bra alla medesima Associazione ONLUS L.I.D.A., Lega Italiana Diritti dell'Animale, Sezione di Alba-Bra, con l'Accordo stipulato in data 10/7/2013, che si allega in copia sub A al presente Capitolato, il quale prevede, tra l'altro, il versamento all'Associazione LIDA, direttamente o tramite apposito obbligo posto a carico dell'appaltatore, dei seguenti contributi annuali:  
€ 6.000,00 liquidati a rate trimestrali anticipate;  
Incentivo pari ad euro 10,00 per ogni cane affidato, debitamente documentato, da corrispondersi in forma trimestrale posticipata;
- per quanto riguarda i restanti e diversi servizi nell'area di affidamento, l'attività risulta attualmente affidata direttamente dalla Ca.In. s.r.l., fino al 30/9/2013, alla Cooperativa Sociale di tipo B "Il Rifugio di Fido" di Bra, che vi provvede tramite n. 1 socio d'opera a tempo pieno e n. 4 operatori part-time, inquadrati nel CCNL delle Società Cooperative del Settore Socio-Sanitario, Assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Alla data del 30/6/2013 risultavano ospitati presso l'area di affidamento n. 46 cani; il numero e l'elenco dei cani ospitati presso l'area di affidamento alla data di inizio del servizio, corredato dai relativi estremi dell'anagrafe canina regionale, verrà riportato nel documento di passaggio di consegne e stato di consistenza controfirmato dalle parti interessate ai sensi del successivo articolo 23;

cc) l'attività di cui al precedente punto c) risulta attualmente affidata dalla Ca.In. s.r.l., fino al 30/9/2013, ai seguenti Canili-rifugio:

Rifugio del Roero di Ceresole d'Alba (CN) (totale n. 44 cani alla data del 30/6/2013);

Rifugio Gretel di Santa Vittoria d'Alba (CN) (totale n. 21 cani alla data del 30/6/2013);

Rifugi Pinco Pallino di Fossano (CN) (totale n. 7 cani alla data del 30/6/2013);

il numero e l'elenco dei cani effettivamente ospitati presso le suddette strutture di canile rifugio alla data di inizio del servizio, corredato dai relativi estremi dell'anagrafe canina regionale, verrà riportato nel documento di passaggio di consegne e stato di consistenza, controfirmato dalle parti interessate ai sensi del successivo articolo 23.

0.3. Il traffico canino gestito dalla Ca.In srl (n. 35 comuni serviti) negli ultimi tre anni solari è stato il seguente:

ANNO 2010 CANI	Presenti al 31.12.2009	Catturati	Restituiti al proprietario	Entrati area affido	Sterilizzati	Adottati	Deceduti	Destinati ai rifugi	Altri
n.	98	376	147	230	28	220	8	4	2

ANNO 2011 CANI	Presenti al 31.12.2010	Catturati	Restituiti al proprietario	Entrati area affido	Sterilizzati	Adottati	Deceduti	Destinati ai rifugi	Altri
n.	66	425	222	216	35	207	14	1	0
ANNO 2012 CANI	Presenti al 31.12.2011	Catturati	Restituiti al proprietario	Entrati area affido	Sterilizzati	Adottati	Deceduti	Destinati ai rifugi	Altri
n.	54	381	162	203	36	205	8	0	0

0.4. La società Ca.In. sopra dettagliata, su impulso dei Comuni soci in adempimento dell'articolo 14, comma 32 del D.L. 31/5/2010, n. 78, come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'articolo 4 del D.L. 6/7/2012, n. 95, è in fase di scioglimento entro il 31/12/2013, e dunque non potrà più svolgere, a partire dalla data di messa in liquidazione, prevista per il 1/10/2013, servizi a favore dei suoi associati, come risulta dal Verbale dell'assemblea dei soci della stessa in data 4/4/2013. Dalla medesima data le strutture sopra descritte rientreranno in possesso del Comune di Bra ed ogni Comune precedentemente associato dovrà provvedere, direttamente per conto proprio o tramite nuova forma associativa consentita dalla normativa sopra indicata, all'espletamento dei suddetti servizi.

Il Comune di Bra ha manifestato la propria intenzione di procedere allo svolgimento delle sopraelencate funzioni utilizzando le suddette strutture ed affidandone la gestione, tramite procedura di evidenza pubblica, ad operatori economici del settore, dichiarandosi altresì disponibile ad assicurare tali servizi, mediante l'esternalizzazione sopra accennata, anche a favore di altri Comuni che intendano convenzionarsi con il Comune di Bra stesso ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 ed assumendosi il ruolo di Comune capofila delegato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

A seguito della disponibilità come sopra manifestata dal Comune di Bra, i seguenti n. 31 Comuni, già facenti parte delle precedenti forme associative sopra accennate e dunque insistenti sul territorio dell'ASL CN2, hanno stabilito di istituire tale forma convenzionale per tre anni senza diritto di recesso, secondo le modalità sopra generalizzate:

- |                         |                     |                           |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. Bra                  | 12. Feisoglio       | 23. Roddi                 |
| 2. Baldissero d'Alba    | 13. Grinzane Cavour | 24. Roddino               |
| 3. Barolo               | 14. Monforte d'Alba | 25. Sanfré                |
| 4. Borgomale            | 15. Montà           | 26. Santa Vittoria d'Alba |
| 5. Canale               | 16. Monteu Roero    | 27. Serralunga d'Alba     |
| 6. Castagnito           | 17. Narzole         | 28. Sinio                 |
| 7. Castiglione Falletto | 18. Neive           | 29. Sommariva del Bosco   |
| 8. Ceresole d'Alba      | 19. Novello         | 30. Verduno               |
| 9. Cherasco             | 20. Piobesi d'Alba  | 31. Vezza d'Alba.         |
| 10. Corneliano d'Alba   | 21. Pocalaglia      |                           |
| 11. Diano d'Alba        | 22. Priocca         |                           |

I Comuni suddetti hanno una superficie complessiva pari a kmq 625,22 e la loro popolazione complessiva, al 31/12/2012, era pari a n. 96.333 abitanti.

0.5. In conseguenza di ciò, i suddetti Comuni convenzionati:

- hanno individuato, nella struttura di cui alla precedente lettera a) del paragrafo 0.2. di questa Premessa, il canile pubblico di osservazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 34/1993 e del Regolamento di cui alla DPGR n. 4359/1993; nei beni strumentali di cui alla lettera b) del medesimo capoverso, le strutture attraverso le quali promuovere e sostenere iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi catturati nei rispettivi territori che abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso

il canile pubblico, non siano stati riconsegnati ai legittimi proprietari e la cui proprietà non sia stata reclamata;

- hanno delegato al Comune di Bra di procedere allo svolgimento delle relative funzioni utilizzando le suddette strutture ed affidandone la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, tramite procedura di evidenza pubblica, ad operatori economici del settore;
- hanno delegato al Comune di Bra di stipulare apposito protocollo d'intesa con una o più associazioni animaliste o sezioni locali di esse, regolarmente costituite ed operanti nel territorio dell'ASL CN2, per l'utilizzo, in collaborazione con il gestore individuato come da alinea precedente, dell'area di affidamento di cui alla precitata lettera b), al fine di svolgere opera di sensibilizzazione, promozione e gestione dell'affidamento dei cani randagi non riconsegnati e non reclamati, provenienti dal canile sanitario di cui alla lettera a).
- hanno preventivamente accettato le obbligazioni previste per ciascun Comune partecipante dal contratto di servizio che il Comune di Bra deve stipulare in nome e per conto della Convenzione, dando ampio mandato al suddetto Comune capofila circa l'individuazione delle ottimali forme di gestione del servizio;
- hanno autorizzato l'esercizio del servizio per conto di ciascuno dei Comuni convenzionati in tutto il territorio dei medesimi, ai sensi della normativa vigente; al gestore potrà competere nella misura prevista dal Capitolato d'appalto e/o dal contratto, un rimborso direttamente esigibile a carico del proprietario dell'animale incustodito catturato eventualmente restituitogli.

Con apposite note di pre-adesione, i suddetti Comuni, nelle more di formale stipulazione della convenzione intercomunale, hanno autorizzato, per la parte di rispettiva competenza, il Comune di Bra a procedere agli atti preliminari necessari, compresa la stipulazione dell'accordo con l'Associazione animalista sopra accennato e l'espletamento della gara di appalto per l'esternalizzazione dei servizi in epigrafe, del quale il presente rappresenta il Capitolato speciale.

0.6. La *ratio* che sovrintende il presente appalto consiste nel legare tutti gli "attori" della complessa organizzazione del servizio (Comune di Bra e comuni suoi convenzionati, appaltatore e associazione animalista operante nell'area di affidamento) agli obiettivi condivisi di: prevenire al più possibile il fenomeno del randagismo canino; ridurre il più possibile il numero di cani catturati da mantenere; pertanto, affidarne il più possibile a nuove famiglie. Attraverso questo appalto, che prevede l'affidamento a corpo al minor prezzo, ma anche la collaborazione in simbiosi dell'affidatario con l'associazione animalista convenzionata, tutti e tre i soggetti suddetti, perseguendo gli obiettivi sopra indicati, soddisfano anche i propri specifici interessi, infatti:

- L'appaltatore del servizio ha interesse a:
  - restituire i cani randagi catturati al legittimo proprietario, in quanto così può riscuotere il relativo rimborso spese (art. 19 del presente capitolato) e deve mantenere e curare meno cani in area di affidamento o presso i canili rifugio a lunga durata;
  - incentivare e collaborare il più possibile con l'associazione animalista operante nell'area, affinché quest'ultima pervenga al maggior numero di affidamenti, per le stesse ragioni di cui sopra;
- L'associazione animalista ha interesse a:
  - Operare direttamente nell'area di affidamento, al fine di verificare ed assicurare, anche tramite le opportune segnalazioni all'appaltatore, il benessere agli animali ospitati;
  - Promuovere il maggior numero di affidamenti possibile di cani randagi a nuovi soggetti, in modo di garantire ai medesimi il benessere di cui sopra ed evitare ad essi il trauma del canile-rifugio, ove l'affidamento a terzi risulta più difficile;
- Il Comune di Bra ed i Comuni suoi convenzionati hanno interesse che, tramite la sinergia fra i due soggetti di cui sopra:
  - Si effettui prevenzione, disincentivazione e repressione del fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione;

- Se ne curi il benessere, come previsto dalla legge;
- Si risparmi il più possibile il mantenimento, a carico dei Comuni, di numerosi animali randagi abbandonati, catturati e non affidati a nuova famiglia.

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO – COMUNI CONVENZIONATI – NUOVE ADESIONI**

1.1. Il presente capitolato disciplina la prestazione dei servizi da parte dell'aggiudicatario dell'appalto in epigrafe. La premessa fa parte integrante e sostanziale del capitolato.

1.2. L'appalto ha per oggetto, in generale, l'esternalizzazione, per il Comune di Bra e per ciascuno dei Comuni con esso convenzionati elencati in premessa, del servizio complesso di:

- cattura dei cani vaganti o randagi nel territori dei comuni convenzionati (Capo II);
- conduzione e gestione del canile sanitario intercomunale (Capo III) e dell'area per la promozione dell'affidamento (Capo IV), siti in Bra, via Langhe n.23, descritti in premessa, comprensiva della cura, mantenimento, pulizia e custodia dei cani ivi ospitati;
- onere della cura, mantenimento, pulizia e custodia dei cani di competenza dei Comuni serviti ospitati in altri canili-rifugio (Capo V).

1.3. Tutta l'attività deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di benessere, custodia, ricovero e mantenimento degli animali, in osservanza delle disposizioni regolamentari ed ordinanze comunali e sotto la vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario dell'ASL CN2.

1.4. Alla Convenzione intercomunale possono aderire, ed in tal caso dovranno dunque essere serviti, oltre che i Comuni inizialmente partecipanti alla Convenzione stessa, anche altri Comuni appartenenti all'ASL CN2, in forma singola o associata. Possono aderire anche Comuni o forme associative pluricomunali appartenenti alle ASL confinanti con il territorio dell'ASL CN2, previa autorizzazione dei servizi veterinari pubblici delle rispettive ASL e dell'ASL CN2.

Le convenzioni relative alle nuove adesioni verranno stipulate esclusivamente dal Comune di Bra capofila. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di condurre presso la struttura adibita a canile sanitario, area di affidamento o ai canili rifugio nell'ambito del presente appalto esemplari catturati nel territorio di Comuni non compresi nell'elenco di cui in premessa o di nuova adesione ai sensi dal presente articolo.

### **ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE PER UN PERIODO SUCCESSIVO**

2.1. Il contratto d'appalto ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza attesa dal 1/10/2013 e scadenza attesa il 30/9/2016. Esso è rinnovabile per la ripetizione di servizi uguali o analoghi per un periodo di ulteriori anni 2 (due), previa procedura negoziata da svolgersi fra le parti entro i tre anni successivi alla data della prima stipulazione, nelle forme e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (artt. 29, 1° comma; art. 57, 5° comma, lettera b), qualora la stazione appaltante ne ravvisi i presupposti.

## **CAPO II – SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI**

### **ARTICOLO 3 - CATTURA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI**

3.1. Il servizio di cattura dei cani vaganti o randagi deve essere svolto secondo le seguenti modalità e condizioni:

- a) Effettuarsi su tutto il territorio dei n. 31 Comuni convenzionati, nonché di quelli di eventuale nuova adesione ai sensi del precedente articolo 1. Nell'espletamento dello stesso, l'appaltatore ed il personale incaricato devono rispettare tutte le prescrizioni sanitarie impartite dalla locale ASL in materia di igiene, sicurezza del lavoro, polizia e profilassi veterinaria, tutela del benessere animale.
- b) Il personale che effettua la cattura deve essere appositamente istruito ed addestrato; la formazione, se non già acquisita, deve essere effettuata ad opera del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria dell'A.S.L. capoluogo di Provincia o di Regione nella prima sessione dopo l'inizio del servizio.
- c) Gli addetti devono disporre di tutte le attrezzature necessarie ed efficaci per la cattura, nonché rispondenti alle esigenze del rispetto del benessere animale. Per il trasporto, il personale incaricato dovrà disporre di almeno una unità mobile attrezzata con una o più apposite gabbie o spazi di contenzione separati fra loro e di dimensione adeguata, autorizzate dal Servizio Veterinario dell'ASL. Nel caso di interventi multipli, le gabbie o gli spazi separati dovranno essere almeno pari al numero dei cani da trasportare, salvo il caso di cucciolate. L'automezzo dovrà essere fornito di una separazione fra conducente e vano di trasporto degli animali, sufficiente aerazione, attrezzatura per l'eventuale trasporto di animali feriti (barella con mezzi di contenimento o simili) ed essere in regola con le omologazioni e le regole previste dal Codice della strada. Il vano di carico dell'automezzo deve essere agevolmente lavabile e disinfettabile.
- d) Strumenti e metodi di cattura e trasporto devono essere preventivamente approvati dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN2, non devono comportare sofferenze agli animali e devono prevenire eventuali rischi personali, sia per gli operatori, che per la salute pubblica.
- e) I soggetti incaricati e formati per il servizio di cattura dovranno essere almeno due, in modo da consentire la turnazione degli stessi, nonché la possibilità di interventi congiunti in casi di particolare difficoltà.
- f) Deve essere garantita la reperibilità costante del servizio per tutte le ventiquattro ore del giorno e per tutti i giorni dell'anno, utilizzando un unico numero telefonico di reperibilità da chiamare ed apparecchiature telefoniche adeguate: telefoni portatili, servizi di trasferimento di chiamata, segreteria telefonica in caso di occupato, ecc.
- g) Gli interventi vanno eseguiti unicamente su richiesta del personale comunale espressamente e formalmente comunicato da parte di ciascuno dei Comuni convenzionati o, in alternativa, della polizia municipale dei Comuni stessi, di altre forze d'ordine pubblico (Carabinieri, Polizia, Guardie forestali, Guardia di Finanza, ecc.) o del Servizio Veterinario dell'ASL. Nel caso di chiamata effettuata da soggetti come sopra autorizzati ma estranei al comune interessato, quest'ultimo va immediatamente avvertito come da procedura descritta alla successiva lettera j). Nel caso di richiesta d'intervento da parte di altri soggetti non autorizzati, o di notizia di randagi vaganti acquisita in altro modo, è obbligo degli incaricati dall'appaltatore di informare il personale comunale o di polizia competente per territorio, di cui sopra, che deve decidere sull'intervento.
- h) Fatte salve eventuali emergenze, gli interventi devono avvenire entro 3 ore dalla segnalazione e comunque non oltre 12 ore nei casi meno urgenti.
- i) La cattura dovrà essere effettuata autonomamente dagli incaricati, senza l'intervento di estranei. Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi sono coordinati

dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria o assistiti dal veterinario incaricato dall'appaltatore ai sensi del successivo articolo 15. In casi particolari o al fine di favorire una rapida esecuzione, può essere richiesto alla Polizia Municipale del luogo di cattura di accompagnare, se possibile, l'operatore che deve intervenire.

- j) Gli interventi devono essere verbalizzati, prontamente segnalati al Servizio Veterinario pubblico, che provvede all'espletamento delle mansioni di competenza (art. 4 del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 34/93) e registrati nell'apposito registro. I cani catturati vanno al più presto fotografati con fotocamera digitale dal personale dell'appaltatore e la relativa immagine va associata alla banca dati informatica dei cani gestiti di cui al successivo articolo 16, con relativo iter di cattura, restituzione, affidamento o custodia. L'intervento va altresì segnalato al più presto anche al Comune convenzionato di competenza, corredato da descrizione, immagine, dati identificativi, luogo di cattura, proprietario e ogni altro elemento utile.

3.2. Relativamente al servizio di cattura dei cani randagi, il contratto d'appalto costituisce autorizzazione all'esercizio del servizio per conto dei Comuni convenzionati su tutto il territorio dei medesimi, ai sensi della normativa vigente. Il personale incaricato dal gestore di effettuare le operazioni di cattura è dunque autorizzato ad operare, quale incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.), sull'intero territorio di tutti i Comuni convenzionati, fermo il rispetto della normativa vigente e delle modalità operative previste dal presente capitolato d'appalto. Si precisa che il servizio di accalappiamento viene svolto secondo le procedure previste dalla legge e dunque a tali disposizioni ogni Amministrazione Comunale associata deve attenersi.

#### ARTICOLO 4 - TRASFERIMENTO AL CANILE SANITARIO

4.1. I cani catturati vanno immediatamente trasferiti al canile sanitario di cui al successivo articolo 5, per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle norme vigenti.

4.2. Qualora, da controlli presso l'Anagrafe canina regionale o in altro modo incontrovertibile, sia possibile risalire al legittimo proprietario del cane, sarà cura dell'appaltatore prendere contatti con lo stesso per la restituzione del cane, decorso il periodo di osservazione sanitaria e/o comunque previa valutazione del veterinario ufficiale pubblico. All'atto della riconsegna sarà richiesto al proprietario dell'animale il pagamento delle quote indicate al successivo articolo 19, a titolo di rimborso delle spese di cattura, assistenza sanitaria e mantenimento nella struttura di canile sanitario. Tali quote, sulla scorta della tariffa prevista e chiaramente indicata nel luogo di riconsegna dei cani a mezzo di affissione di apposito cartello, saranno onnicomprensive e, al versamento della relativa somma, dovrà essere rilasciata regolare quietanza tramite fattura o ricevuta di legge.

### **CAPO III - CANILE SANITARIO**

#### ARTICOLO 5 - GESTIONE DEL CANILE SANITARIO

5.1. L'impresa aggiudicataria, attraverso il proprio personale, deve garantire la gestione del canile sanitario di cui al paragrafo 02., lettera a), della Premessa, assicurando in particolare i seguenti adempimenti:

- a) Gli animali catturati dovranno sostare di norma 10 giorni nei box dove saranno posti in osservazione sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'ASL CN2. Non va consentito



l'allontanamento degli animali prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria; l'eventuale riconsegna anticipata al proprietario può essere effettuata solo previa valutazione favorevole del Servizio veterinario dell'ASL di competenza, dopo la relativa visita.

- b) Al termine del periodo di osservazione i cani catturati vanno senza indugio:
- Restituiti al legittimo proprietario, con diritto all'incasso dell'importo del rimborso delle spese di cui al successivo articolo 19, rilasciando idonea fattura o ricevuta;
  - Trasferiti all'area per la promozione dell'affidamento, nel caso in cui il proprietario non sia individuabile oppure rifiuti di riprendere con sé il cane; in quest'ultimo caso, va fatta immediata segnalazione alla polizia municipale del luogo di cattura, ai fini dell'eventuale sanzione di polizia amministrativa per l'abbandono dell'animale.
- c) Per ogni cane rinvenuto randagio senza microchip e ospitato presso il canile sanitario, l'appaltatore, a sue cura e spese, dovrà far apporre dal Servizio veterinario dell'Asl competente ovvero dal veterinario di fiducia il microchip identificativo, prima di procedere, decorso il periodo di osservazione sanitaria, alla restituzione o al passaggio dell'animale presso la struttura di promozione dell'affidamento.
- d) Il personale adibito al servizio del canile sanitario dovrà pulire, lavare, disinfettare i box del canile con frequenza giornaliera e con le modalità stabilite dal Servizio Veterinario dell'ASL, dal Veterinario incaricato o dal Comune capofila, in modo da garantire la massima igiene dei locali.
- e) Osservare le norme di igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi od altre malattie, sia dagli animali all'uomo che viceversa.
- f) Assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua da bere e somministrare l'alimentazione almeno una volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, provvedendo alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, il tutto nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Veterinario ASL. La preparazione del cibo e la somministrazione dovrà rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.).
- g) Mantenere puliti, lavati e disinfettati tutti i locali indicati nel paragrafo 02., lettera a), della Premessa.
- h) Mantenere in buono stato manutentivo le aree libere, provvedendo regolarmente al taglio dell'erba, all'innaffio e potatura delle essenze arbustive, al livellamento dell'area inghiaiaata e al diserbo delle erbe infestanti.
- i) Tenere aggiornati: un apposito registro di carico-scarico e le schede singole per ogni esemplare, da compilare sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ASL, su cui annotare data e luogo della cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, numero del tatuaggio o microchip, eventuali interventi veterinari effettuati, data dell'eventuale trasferimento all'area di affidamento o di cessione, con le generalità del destinatario, altresì nelle modalità di consultazione telematica previste dal successivo articolo 16. E' fatto altresì obbligo di istruire le pratiche relative alla restituzione ai legittimi proprietari.
- h) Segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell'ASL casi di sofferenza, malattia o morte degli animali custoditi.
- i) Coadiuvare il Servizio Veterinario e/o il proprio veterinario incaricato nell'attuazione delle operazioni di identificazione, visita sanitaria, microchippatura e somministrazione del vaccino, garantendo il contenimento degli animali e l'iscrizione all'anagrafe canina regionale.
- j) Garantire l'assistenza zoiatrica d'urgenza (es. per cani vaganti, feriti e sofferenti) ed ordinaria (trattamenti terapeutici e profilattici), eseguendo le indicazioni ed avvalendosi dell'opera del proprio veterinario incaricato, nonché provvedendo all'eventuale trasferimento dal canile sanitario all'ambulatorio e viceversa.

- k) Procurare a proprie cura e spese i medicinali generici e specifici nonché i presidi medico-chirurgici prescritti dal Veterinario pubblico o da quello incaricato dall'appaltatore stesso. Eseguire piccole cure infermieristiche, indicate dal veterinario pubblico o incaricato, quali iniezioni sottocutanee e intramuscolari, somministrazione di farmaci, ecc.
- l) Eseguire prontamente gli interventi di manutenzione ordinaria su tutte le strutture, quali (elenco esemplificativo non esaustivo): recinzioni e teli mascheranti, box, ufficio, servizi igienici, sala medica, impianti idraulico-elettrico-telefonico-fognario e riscaldamento, tettoia, aree all'aperto, ombreggianti, aree verdi, vasca liquami, strada esterna, ecc., al fine di mantenere continuamente in perfetta efficienza ogni componente del canile sanitario, ivi compresi la fornitura e l'utilizzo di tutti gli utensili e del materiale di consumo necessari; in caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell'appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001.
- m) Effettuare il servizio di derattizzazione del sito, con posa di cassette-trappola e reintegro periodico delle esche.
- n) Effettuare il subentro in tutte le utenze a servizio della struttura: acqua, elettricità, telefono, connettività, ecc.
- o) Provvedere al riscaldamento dei locali e dei box di isolamento tramite le attrezzature presenti, con manutenzione o sostituzione attraverso ditte abilitate e certificate del settore. In caso di interventi sugli impianti, dovrà essere data tempestiva comunicazione e certificazione, ai sensi della vigente normativa, al Comune capofila; provvedere alla fornitura del combustibile necessario.

#### ARTICOLO 6 - RAPPORTI COL SERVIZIO VETERINARIO ASL

6.1. La ditta appaltatrice dovrà rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale CN 2, cui competono:

- la vigilanza sulla gestione del canile sanitario per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- le operazioni di segnalamento, identificazione degli animali e iscrizione nell'anagrafe canina;
- la somministrazione di eventuali vaccini.

#### ARTICOLO 7 - ORARIO DELLE PRESTAZIONI

7.1. L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi da prestare presso il canile sanitario in una fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.00 per tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche e le altre festività.

### **CAPO IV - GESTIONE DELL'AREA PER LA PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO**

#### ARTICOLO 8 - MODALITA' DI GESTIONE DELL'AREA

8.1. Nell'area per la promozione dell'affidamento, di cui al paragrafo 02., lettera b), della Premessa, vengono introdotti e custoditi i cani provenienti dal canile sanitario di cui al Capo precedente per i quali, al termine del periodo di osservazione sanitaria, non sia stato possibile effettuare la restituzione al legittimo proprietario. In essa gli animali sostano fino a quando:

- grazie alle iniziative di promozione dell'affidamento, se ne pervenga all'assegnazione provvisoria o definitiva ad un nuovo proprietario;
- a causa del raggiunto limite di capienza, o per motivi sanitari o di opportunità, stabiliti rispettivamente dal Veterinario pubblico o incaricato oppure dall'associazione animalista di cui al successivo articolo 10, l'animale viene trasferito ad una delle strutture di canile rifugio, di cui al successivo capo V.

8.2. La gestione dell'area avviene secondo i seguenti principi:

- spettano all'appaltatore la responsabilità e la gestione delle strutture dell'area, della cura, custodia e mantenimento dei cani ivi ospitati, nonché dell'anagrafe e della banca dati degli stessi;
- spettano alle associazioni animaliste autorizzate dal Comune capofila della Convenzione intercomunale, ed in particolare quella di cui al successivo articolo 10, le iniziative relative all'affidamento, compresa l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative all'interno ed all'esterno dell'Area, l'individuazione dei soggetti cui affidare gli animali ospiti, lo svolgimento di attività complementari per il benessere degli animali ospitati ed utili per rendere gli stessi più facilmente affidabili a terzi, come da Accordo allegato sub A al presente capitolato; nell'ambito di tali incombenze, spetta inoltre all'Associazione animalista convenzionata stabilire e segnalare per tempo all'appaltatore le necessità di trasferimento degli animali alle strutture di canile rifugio, anche in relazione ai limiti di capienza dell'Area di affidamento.

## ARTICOLO 9 - COMPITI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

9.1. Al fine di assicurare il miglior trattamento e le condizioni di permanenza dei cani ospiti dell'area di affidamento, nonché di conservare l'area nelle migliori condizioni di efficienza ed accoglienza, anche del pubblico interessato all'affido, l'appaltatore dovrà espletare le necessarie operazioni giornaliere e periodiche, fra cui:

- a) Fornitura e somministrazione degli alimenti agli animali ospiti della struttura; tali alimenti devono avere il preventivo benessere dal veterinario incaricato. In particolare, assicurare che i cani dispongano costantemente di acqua da bere e somministrare l'alimentazione almeno una volta al giorno in qualità e quantità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale, provvedendo alla somministrazione del pasto, alla pulizia ed igiene delle relative attrezzature, il tutto nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Veterinario incaricato o Veterinario dall'ASL. La preparazione del cibo e la somministrazione dovrà rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.).
- b) Garantire quotidianamente la presenza di personale idoneo alle finalità di natura gestionale e tecnica in orari prefissati, da comunicarsi al Comune di Bra capofila ed all'Associazione animalista; garantire l'apertura al pubblico, per la visione dei cani e le pratiche di affidamento, per un totale di almeno n. 35 ore medie settimanali, con orari concordati con l'Associazione animalista, comunicati preventivamente alla Convenzione intercomunale ed ai Comuni convenzionati, nonché resi noti al pubblico almeno con cartello segnaletico all'ingresso dell'Area.
- c) Pulizia dei box in tutti giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, da svolgersi con lavaggio a getto d'acqua nelle stagioni primaverili-estive-autunnali e con scopatura e fornitura di trucioli nella stagione invernale, da eseguirsi sempre nella prima parte della giornata e comunque nelle quantità e periodicità stabilite dal Comune capofila, dal veterinario incaricato o dal veterinario ASL.
- d) Servizio di trasferimento e ritiro di:
  - Animali dal canile sanitario all'area di affidamento;
  - Animali soggetti a cure sanitarie all'ambulatorio veterinario convenzionato e viceversa;

- Animali dall'area di affidamento ai canili rifugio.
- e) Collaborare con l'Associazione animalista di cui al successivo articolo 10 per le pratiche degli affidamenti e la consegna a domicilio dei cani affidati, mettendo a disposizione dell'Associazione stessa la banca dati relativa ai cani ospiti dell'Area e fornendo in merito agli stessi tutte le note caratteristiche utili per la pratica di affidamento.
- f) Toelettatura dei cani quando si renda necessario per esigenze igieniche e di migliore opportunità di affidamento, anche su segnalazione dell'Associazione animalista convenzionata presente nell'area.
- g) Manutenzione ordinaria e straordinaria per la perfetta efficienza delle strutture di cui al paragrafo 02., lettera b), della Premessa, e precisamente:
  - recinzioni e teli mascheranti, box in muratura e in legno, edifici, impianti idraulico-elettrico-telefonico-fognario e riscaldamento, tettoia, aree all'aperto, ombreggianti, aree verdi e impianto irrigazione, alberi, vasca liquami, container, strada esterna, computer ed attrezzature annesse, ecc., ivi compresi la fornitura e l'utilizzo di tutti gli utensili e del materiale di consumo necessario.
  - pulizia, diserbo e rastrellamento dei vialetti inghiaciati;
  - taglio dell'erba ogni qualvolta sia alta cm. 8-10, sua reintegrazione, cura e concimazione; manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione;
  - pulizia generale e dei locali, con acquisto dei prodotti, attrezzi e utensili necessari;
  - disinfestazioni ordinarie e straordinarie dei box e delle aree di deambulazione, nei modi e tempi prescritti dal veterinario incaricato o dal veterinario ASL, compresa la fornitura dei prodotti necessari;
  - movimentazione interna degli arredi e di tutti i materiali in uso;
  - altre manutenzioni ordinarie ed interventi urgenti richiesti dal Comune capofila;
 in caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell'appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001.
- h) Tutte le altre operazioni di cui potesse insorgere la necessità, finalizzate al buon andamento dell'Area.
- i) Effettuare il servizio di derattizzazione del sito con posa di cassette-trappola e reintegro periodico delle esche.
- j) Attrezzare apposito spazio dove ospitare eventuali visite di scolaresche o gruppi funzionali alla promozione dell'affidamento.
- k) Provvedere alle spese per tutti i consumi di carburante, combustibile, telefono e connettività, energia elettrica, acqua (compresa volturazione delle utenze), macchine per l'ufficio e relativo materiale di consumo, cancelleria e i necessari registri, ponendo a proprio carico eventuali spese di vidimazione.
- l) Provvedere al riscaldamento dei locali e dei box di isolamento tramite le attrezzature presenti, con manutenzione o sostituzione attraverso ditte abilitate e certificate del settore. In caso di interventi sugli impianti, dovrà essere data tempestiva comunicazione e certificazione, ai sensi della vigente normativa, al Comune capofila.

## ARTICOLO 10 - PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON ASSOCIAZIONI

10.1. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di collaborare con una o più associazioni protezionistiche convenzionate con il Comune capofila per l'ottenimento del benessere dell'animale

ed assicurarne il miglior trattamento e le ottimali condizioni di permanenza, nonché per la promozione dell'affidamento.

10.2. In particolare, l'appaltatore deve prendere atto dell'accordo stipulato in data 10/7/2013 dal Comune di Bra capofila con l'Associazione ONLUS L.I.D.A., Lega Italiana Diritti dell'Animale, Sezione di Alba-Bra, allegata in copia sub A al presente Capitolato, e deve accettarne le disposizioni che lo riguardano direttamente, fra cui, specialmente:

- L'articolo 2, comma 2, in base al quale ai volontari della suddetta associazione, regolarmente iscritti e comunicati all'appaltatore, è consentito il libero accesso nell'Area di affidamento della struttura di via Langhe 23, nonché l'accesso, se previamente consentito e concordato con l'ASL CN2 e di volta in volta con l'appaltatore del servizio, nell'adiacente canile sanitario e nei canili rifugio utilizzati.
- L'articolo 3, commi 3 e 4, in base ai quali l'Associazione LIDA è autorizzata a mantenere presso gli uffici dell'Area la propria sede legale per tutta la durata dell'Accordo ed il Comune di Bra consente altresì, per la parte di propria competenza, che l'Associazione LIDA continui a mantenere, in un'area adiacente all'area di affidamento ed intercomunicante con essa, una struttura composta da n. 5 box prefabbricati in cui ospitare, sotto la propria esclusiva responsabilità, cura e spese, cani di proprietà e/o competenza dell'Associazione, senza onere e spesa alcuna a carico dell'appaltatore, del Comune di Bra o dei Comuni suoi convenzionati.
- L'articolo 4, relativo ai compiti dell'Associazione nell'Area di affidamento.
- L'articolo 7, comma 3, in cui il Comune di Bra consente l'utilizzo degli uffici di cui al precitato articolo 3 dell'Accordo, compresa la possibilità di ricoverarvi temporaneamente cucciolate feline o gatti incidentati rinvenuti sul territorio del Comune di Bra, compatibilmente con le norme ed esigenze di igiene pubblica e comunque per un numero massimo di n. 10 soggetti ospitati contemporaneamente.

10.3. La ditta appaltatrice dovrà collaborare con le associazioni animaliste convenzionate col Comune di Bra per:

- Attivare campagne promozionali nelle scuole d'obbligo ed organizzare con i dirigenti scolastici visite periodiche presso l'Area, alla presenza di un numero idoneo di personale qualificato (es. veterinario, educatore, psicologo).
- Attivare campagne promozionali periodiche finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del problema dell'abbandono e del randagismo.
- Attivare campagne promozionali presso le organizzazioni della terza età, presso l'area in oggetto, alla presenza di un numero idoneo di personale qualificato (es. veterinario, educatore, psicologo).
- Presentare un programma annuale di tutte le iniziative derivanti dal presente articolo.
- Effettuare iniziative di comunicazione, anche utilizzando gli strumenti web, per la promozione degli affidamenti.

10.4. La ditta appaltatrice, a fronte di quanto sopra indicato, garantirà all'Associazione protezionistica LIDA, per tutta la durata del contratto d'appalto:

- a) Presso gli uffici dell'Area, impianto telefonico fisso, dotato di segreteria telefonica e fax, con limite di spesa a carico dell'appaltatore di euro 150,00 per bimestre;
- b) Postazione computer con stampante e connessione Internet ADSL per attività di segreteria;
- c) Acqua, luce, riscaldamento, manutenzione ordinaria e pulizia degli uffici assegnati all'Associazione;
- d) Un contributo annuale di € 6.000,00 liquidati a rate trimestrali anticipate;
- e) Un incentivo pari ad euro 10,00 per ogni cane affidato, debitamente documentato, da corrispondersi in forma trimestrale posticipata.

10.5. L'appaltatore e l'Associazione animalista devono impegnarsi alla massima collaborazione reciproca, anche in relazione ai principi di cui al paragrafo 0.6. della premessa ed al comma 1 del presente articolo. Eventuali problematiche comuni o relazionali dovranno essere affrontate in prima istanza fra il Responsabile dell'appaltatore e la Responsabile dell'Associazione animalista: nel caso di mancata soluzione in tal modo, la questione verrà portata all'attenzione del Dirigente responsabile del Comune di Bra che, sentiti entrambi i referenti di cui sopra, stabilirà, se del caso concordandola preventivamente con il Servizio Veterinario dell'ASL CN2, l'ideale soluzione che sarà insindacabilmente accettata dalle parti.

10.6. Eventuali ulteriori accordi tra la ditta appaltatrice e le associazioni convenzionate con il Comune capofila potranno essere oggetto di convenzione o contratti specifici, previa comunicazione e assenso del Comune capofila stesso.

## ARTICOLO 11 - ASSORBIMENTO DEL PERSONALE PREESISTENTE

11.1. Poiché, come indicato alla lettera bb) della Premessa, per quanto riguarda i servizi diversi nell'area di affidamento l'attività risulta attualmente affidata direttamente, fino alla data di subentro dell'appaltatore, alla Cooperativa Sociale di tipo B "Il Rifugio di Fido" di Bra, che vi provvede tramite n. 1 socio d'opera a tempo pieno e n. 4 operatori part-time, inquadrati del CCNL delle Società Cooperative del Settore Socio-Sanitario, Assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, e giacché il volume dei servizi da rendere in base al presente capitolato è sostanzialmente invariato rispetto al suddetto precedente affidamento, si applica l'articolo 37 del CCNL stesso.

11.2. E' pertanto onere dell'appaltatore:

- Effettuare l'informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali territoriali, di cui alla lettera A) del suddetto articolo 37 del CCNL;
- Assumere, nelle forme ed alle condizioni ivi previste, il personale addetto all'appalto precedente dalla suddetta Società Cooperativa Sociale, nel caso in cui, in occasione del termine dell'appalto in essere, venga risolto il rapporto di lavoro con quest'ultima, garantendo al personale il mantenimento della retribuzione contrattuale da contratto nazionale in essere, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati.

## **CAPO V - CANILI RIFUGIO**

### ARTICOLO 12 - CUSTODIA E CURA DI CANI IN CANILE RIFUGIO

12.1. L'appaltatore assume l'incarico del servizio di rifugio dei cani presenti alla data di inizio dell'attività nelle strutture di canile rifugio già precedentemente convenzionate, di cui al paragrafo 0.2., lettera cc), della Premessa, e per quelli che, nel periodo di vigenza del contratto d'appalto, una volta catturati nel territorio dei Comuni convenzionati, dopo aver superato il prescritto periodo di osservazione espletato nel canile sanitario e dopo un successivo periodo di stazionamento nell'Area per la promozione dell'affidamento, debbano eventualmente essere trasferiti, su segnalazione dell'Associazione animalista operante nell'Area di affidamento stessa, per raggiunto limite di capienza dell'Area o per altri congrui motivi.

12.2. Per i cani di cui al comma precedente, l'appaltatore deve garantire:

- a) il ricovero dei cani randagi in apposita struttura, adeguata dal punto di vista strutturale ed igienico-sanitario secondo le norme di legge e regolamentari in materia;
  - b) custodia, sorveglianza, cura e nutrimento dei cani stessi in modo adeguato e sano, secondo le prescrizioni veterinarie; la preparazione del cibo e la somministrazione dovrà rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.);
  - c) la registrazione nella banca dati di cui al successivo articolo 16, con dati anagrafici regionali, dati descrittivi ed immagine, luogo e data di cattura, distinta elencazione per Comune di competenza, dei cani ospitati nei canili rifugio provenienti dall'Area di affidamento;
  - d) apposizione ai medesimi, se sprovvisti, di regolare microchip a norma regionale, al fine di consentire gli opportuni controlli e verifiche da parte del Servizio Veterinario A.S.L. competente, nonché del competente personale dei comuni;
  - e) idoneo trattamento sanitario e profilattico, sverminazioni e vaccinazioni periodiche, ed ogni terapia o trattamento prescritto dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente o dal Veterinario incaricato;
  - f) periodiche toelettature degli animali e disinfestazioni dei box in cui essi vengono ricoverati;
- Inoltre, relativamente ai cani stessi, l'appaltatore deve:
- g) assicurare alla Convenzione, al personale incaricato dai singoli Comuni che la compongono, nonché alle associazioni protezionistiche, nei tempi e periodi concordati con la ditta aggiudicataria stessa ed i gestori dei diversi canili-rifugio eventualmente utilizzati, l'ingresso nel canile-rifugio di assegnazione al fine, rispettivamente: per quanto riguarda la Convenzione ed i suoi Comuni, di controllare la gestione dell'appalto, e per quanto riguarda le associazioni animaliste, in particolare quella convenzionata con il Comune di Bra capofila, di accertare le condizioni di trattamento dei cani e poter esplicitare a favore degli stessi ogni utile pratica ai fini dell'affidamento a nuovi proprietari; tale pratica dovrà inoltre essere consentita, nonché agevolata, promossa ed incentivata anche dall'Appaltatore con proprie idonee ed adeguate iniziative;
  - h) comunicare tempestivamente alla Convenzione e ad ogni singolo comune convenzionato il decesso di cani di sua proprietà, procedendo a proprie spese al regolare smaltimento della carcassa secondo le norme igienico-sanitarie in vigore;
  - i) produrre almeno bimestralmente una dichiarazione del Veterinario incaricato sulle condizioni di salute dei cani ospitati;
  - j) produrre, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, copia conforme dell'autorizzazione comunale alla gestione del/dei canile/i rifugio utilizzato/i;
  - k) tenere a proprio carico eventuali soppressioni di animali ritenuti irrecuperabili, che vengano disposte dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

12.3. L'appaltatore può assicurare i servizi di cui ai commi precedenti:

- tramite canili rifugio di proprietà o di cui abbia comunque la disponibilità;
- tramite accordi commerciali o convenzioni a proprio carico e spesa con titolari di altri canili-rifugio che assicurino le modalità e la qualità delle prestazioni richieste nel comma precedente.

In entrambi i casi, i canili suddetti devono insistere nell'ambito del territorio dell'ASL CN2, devono essere regolarmente autorizzati al funzionamento, devono avere posti liberi in base alla capienza massima stabilita dall'atto di autorizzazione e devono assicurare la pronta disponibilità nel caso di necessità di trasferimento di cani dall'Area di affidamento.

12.4. L'onere e la spesa per le prestazioni di cui ai commi precedenti dev'essere ad esclusivo carico dell'appaltatore, in nome e per conto dello stesso. Nessun rapporto viene riconosciuto tra eventuali terzi e la Convenzione intercomunale o i singoli Comuni, pena la rescissione del contratto.

12.5. Nel caso di convenzione o contratto tra l'appaltatore e altri canili-rifugio, la relativa documentazione contrattuale va depositata in copia presso il Comune capofila.

## ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTO INIZIALE DEI CANI IN CARICO

13.1. Al fine di limitare il più possibile, anche secondo le relative indicazioni regionali, ai cani ospitati nei canili-rifugio lo shock ripetuto da trasferimento e nuova ambientazione, si stabilisce quanto segue.

13.2. In sede di prima applicazione, la ditta appaltatrice ad inizio contratto è autorizzata:

- al trasferimento entro 90 giorni, con le cautele e l'osservanza delle norme del caso, di tutti o parte dei cani di competenza dei comuni convenzionati di cui al paragrafo 0.2., lettera cc), della Premessa, attualmente ospitati nelle strutture rifugio ivi indicate, in una o più strutture di sua scelta che abbiano i requisiti necessari di cui all'articolo precedente, regolarmente autorizzate e localizzate come ivi previsto;
- al mantenimento di tutti o parte dei cani stessi nelle strutture di assegnazione alla data di inizio del contratto stesso; in tal caso, per i cani ospitati presso il canile rifugio Pinco Pallino di Fossano, di cui alla precitata lettera cc), è ammessa la deroga al precedente articolo 12, comma 3.

13.3. Successivamente, non è consentito l'ulteriore trasferimento dei cani stessi se non per casi di rilevante gravità o di forza maggiore e solo previa autorizzazione dei competenti uffici del Comune di Bra capofila.

13.4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai cani dei Comuni di successiva nuova adesione alla Convenzione intercomunale, in relazione alla data di effettivo inizio dell'espletamento del servizio a loro favore ed alla situazione dei cani eventualmente già in carico agli stessi a tale data presso altre strutture.

## **CAPO VI - NORME COMUNI A TUTTO IL SERVIZIO COMPLESSO**

### ARTICOLO 14 – ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1. L'Appaltatore, oltre agli obblighi specifici di cui ai capi precedenti, assume a proprio carico anche i seguenti adempimenti ed obblighi generali, comuni alle aree di cui al paragrafo 0.2., lettere aa) e bb) della Premessa, nonché agli eventuali canili rifugio condotti direttamente od utilizzati in adempimento degli oneri di cui al precedente Capo V:

- a) Indicare formalmente al Comune di Bra capo-convenzione, all'atto dell'inizio dell'espletamento del servizio complesso, il nominativo, indirizzo ed i recapiti telefonici, anche portatili, di posta Elettronica Certificata, e-mail e fax di un Responsabile, referente unico dell'appalto, cui il Comune stesso ed i Comuni convenzionati possano rivolgersi per qualsiasi necessità di rispettiva competenza prevista dal presente capitolato; tale responsabile dovrà essere in possesso almeno di diploma di licenza media inferiore e comprovata esperienza nel campo del benessere animale, nonché attività svolta nel campo oggetto del presente appalto e/o in canili pubblici o privati; il medesimo dovrà essere munito dall'appaltatore dei necessari poteri di intervento autonomo.



- b) Disponibilità di personale sufficiente all'espletamento di tutti gli oneri pratici citati nel presente capitolato.
- c) Dotarsi delle strutture e dei macchinari d'ufficio necessari e idonei allo svolgimento del servizio, nonché di idoneo personale o servizio di segreteria amministrativa in grado di adempiere a tutti gli obblighi di carattere amministrativo, contabile, fiscale ed informatico previsti dal presente capitolato.
- d) La fornitura e somministrazione degli alimenti, come previsto nei capi precedenti; preparazione e somministrazione del cibo dovranno rispettare l'eventuale particolare stato fisiologico e/o patologico dell'animale (cagne gravide, cani anziani, soggetti debilitati, cucciolate con eventuale necessità di nutrizione con pappatoio, ecc.).
- e) La fornitura e somministrazione, diretta o a mezzo veterinario, di tutti i medicinali e presidi medico-chirurgici necessari e/o prescritti e non forniti dal veterinario pubblico o privato incaricato.
- f) La fornitura ed uso dei materiali disinfettanti, di pulizia e truciolari di uso invernale.
- g) Dotarsi di frigoriferi di idonea capacità per il contenimento dei medicinali e di surgelatore di capacità non inferiore a litri 200 per la conservazione delle carcasse dei cani deceduti nell'espletamento del servizio.
- h) Provvedere alle spese per tutti i consumi di carburante, combustibile, telefono e connettività, energia elettrica, acqua, macchine per l'ufficio e relativo materiale di consumo, cancelleria e i necessari registri, ponendo a proprio carico eventuali spese di vidimazione: contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere formalizzato il passaggio delle relative utenze.
- i) La fornitura ed uso dei materiali necessari per le opere di manutenzione ordinaria in entrambe le aree di cui ai precedenti Capi III e IV; in caso di dubbio circa la competenza della manutenzione ordinaria (a carico dell'appaltatore) e straordinaria (a carico della stazione appaltante), si applica la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001.
- j) Osservare e far osservare al proprio personale dipendente e collaboratore la vigente normativa nazionale e regionale in materia di benessere, custodia, ricovero e mantenimento degli animali, in osservanza delle disposizioni regolamentari ed ordinanze comunali e sotto la vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario dell'ASL CN2.
- k) L'osservanza, altresì, delle vigenti norme, leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità, della vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione dell'appalto, mirante alla tutela dei lavoratori, con riserva di possibilità di tutti i necessari controlli in proposito da parte del Comune di Bra capofila della Convenzione e dei Comuni convenzionati, anche tramite richiesta d'ufficio della relativa Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva.
- l) Adempimento a tutti gli obblighi derivanti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008, fra cui la redazione del Documento di valutazione dei rischi, se necessaria la sorveglianza sanitaria del personale da parte di medico competente abilitato, la fornitura al personale della necessaria ed adeguata formazione sulla sicurezza personale sul lavoro, nonché dei Dispositivi di protezione individuali prescritti dalla normativa, dall'eventuale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché dal medico competente, compresi gli indumenti di protezione, da lavare e sterilizzare di frequente, ed i mezzi e prodotti per la pulizia e disinfezione personale.
- m) Attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti ed applicate, per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i servizi: tali obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non è aderente alle associazioni di categoria o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

- n) Assicurare che tutto il personale di cui sopra, nonché gli eventuali altri collaboratori, tengano un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari.
- o) Fornire i propri dipendenti di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavori alle proprie dipendenze: il documento di identificazione dovrà essere esibito a richiesta del Servizio Veterinario, del personale dipendente dei Comuni convenzionati allo scopo incaricato, nonché dei terzi con i quali i dipendenti stessi debbano venire in contatto nell'espletamento del servizio.
- p) Depositare presso il Comune capofila, prima dell'inizio del servizio, l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori, specificandone le mansioni, ai fini del riscontro di cui alle presenti disposizioni: se a seguito di controllo risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti dei documenti suddetti, si provvederà all'immediato allontanamento degli stessi dal luogo di lavoro e la loro riammissione sarà subordinata alla presentazione della documentazione richiesta.
- q) Provvedere alle coperture assicurative di cui al successivo articolo 17.
- r) Sostenere tutte le spese contrattuali ed eventuali registrazioni, nonché qualsiasi altra spesa ed imposta dovuta ai sensi delle norme di legge e regolamentari.

14.2. L'Appaltatore potrà avvalersi, se consentitogli dalle vigenti normative in materia, anche di tirocinanti, operatori in servizio civile volontario o di appartenenti di associazioni di volontariato, adeguatamente motivati, formati, assicurati ed in regola con tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Comune di Bra capofila. I volontari ed i tirocinanti, peraltro, dovranno essere in aggiunta all'organico dei lavoratori ordinariamente previsto e potranno essere impiegati solo per prestazioni complementari, non sostitutive di quelle svolte dai lavoratori stessi ed esclusivamente di supporto alle attività di gestione delle strutture.

## ARTICOLO 15 - SERVIZIO VETERINARIO PRIVATO

15.1. L'appaltatore ha l'obbligo di convenzionarsi, a proprie complete cure e spese, con uno studio veterinario o associazione anche temporanea tra più studi, per svolgere le prestazioni professionali clinico-chirurgiche, nonché assicurare la prescrizione, fornitura e somministrazione dei farmaci ai cani ospiti del canile intercomunale (sanitario e area di affidamento). Lo studio veterinario dovrà essere dotato di sala operatoria in grado di espletare ogni prestazione elencata nel presente articolo o comunque indicata nel presente Capitolato. La convenzione dovrà essere depositata presso il Comune capofila.

15.2. Il professionista incaricato concorderà l'espletamento delle prestazioni relative all'incarico direttamente con la ditta aggiudicataria stessa. Nelle prestazioni professionali da garantire devono essere comunque comprese, fra l'altro:

- a) Servizio di assistenza generale e reperibilità per urgenze da effettuare in tutti i giorni ed ore dell'anno solare;
- b) Visita ambulatoriale, visita medica generale presso il canile (di regola a cadenza quindicinale), visita notturna o festiva d'urgenza su chiamata, fornitura e somministrazione vaccini, ricette varie nei casi consentiti, ospedalizzazione cane;
- c) Fornitura e somministrazione di tutti i farmaci necessari per la cura e per il benessere dei cani ospiti, comprensivi dell'impiego di materiali, prodotti infermieristici, ecc.;
- d) Ricovero per malattie virali, gastroenteriche, ecc.;
- e) Interventi particolari (chirurgici, ortopedici, ecc) ad insindacabile decisione del professionista: detti interventi dovranno però essere tali da garantire il recupero funzionale del cane, in modo da essere in grado di potenziale affidamento;
- f) Interventi di ovariectomia e ovarioisterectomia in numero non inferiore al 10% (dieci per cento) dei cani trasferiti annualmente all'area di promozione dell'affidamento;

- g) Possibilità di ricovero del cane per i giorni di degenza eventualmente necessari post-intervento;
- h) Controllo sanitario delle strutture del canile sanitario e dell'area per l'affidamento, compreso il controllo e la verifica degli armadietti medicinali delle due strutture, nonché la segnalazione tempestiva di necessità di disinfestazioni, di miglorie e di ottemperamento a normative in materia;
- i) Verifica dell'idoneità delle derrate somministrate agli animali;
- j) Verifica e certificazione periodica, almeno bimestrale, dello stato generale ed individuale di salute e di benessere dei cani ospitati nelle strutture di canile sanitario e area di affidamento, nonché controlli periodici delle medesime condizioni dei cani di competenza nel canili rifugio utilizzati.

15.3. Eventuali spese per cure ed ospitalità di cani sequestrati dalle forze dell'ordine potranno essere addebitate dall'appaltatore ai proprietari dei cani o comunque ai loro detentori, leciti o illeciti.

## ARTICOLO 16 – BANCA DATI. REPORT E STATISTICHE.

16.1. L'appaltatore, oltre ai registri cartacei vidimati previsti dalla normativa vigente o stabiliti dall'Autorità sanitaria, dovrà dotarsi di e tenere costantemente aggiornata un'apposita Banca dati informatica, che consenta di consultare, estrarre e stampare in ogni momento, in formati cartacei ed informatici usuali, i dati relativi ai cani trattati. In particolare:

- a) Per quanto concerne la struttura di canile sanitario, ingressi, catture, restituzioni a proprietario, eventuali decessi, microchippature, sterilizzazioni, eventuali interventi chirurgici o di cura veterinaria, giorni di permanenza, corredando la documentazione con dati anagrafici regionali, luogo, data e ora di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane, nonché copia del foglio di ingresso nella struttura controfirmata dai veterinari dell'Asl di competenza.
- b) Per quanto riguarda i cani ospitati presso l'area di promozione degli affidamenti, ingressi, permanenza, affidamenti, decessi, microchippature, sterilizzazioni, eventuali interventi chirurgici o di cura veterinaria, corredando la documentazione con dati anagrafici regionali, luogo e data di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane.
- c) Per quanto riguarda gli animali presenti nelle strutture di canile rifugio, presenze, decessi, interventi chirurgici o di cura veterinaria, giorni di permanenza, corredando la documentazione con dati anagrafici regionali, luogo e data di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane, nonché copia del foglio di ingresso nella struttura controfirmata dai veterinari dell'Asl di competenza.

16.2. La consultazione dell'intera banca dati deve essere consentita, possibilmente anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti telematici, al personale incaricato dal Comune di Bra capofila, al personale incaricato dai rispettivi Comuni per i cani di loro competenza, nonché all'Associazione animalista convenzionata col Comune di Bra, di cui al precedente articolo 10. La consultazione deve essere possibile a diversi livelli di filtro: per l'intera convenzione, per singolo Comune, per anzianità, ecc. ecc.

16.3. L'appaltatore dovrà comunque presentare alla Convenzione, tramite il Comune di Bra capofila, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata rendicontazione dei movimenti di animali intercorsi nel corso dell'anno solare precedente, con una suddivisione degli ingressi e delle presenze sulla scorta del numero di microchip e del Comune di appartenenza.

16.4. Entro la data del 30 aprile di ogni anno, l'appaltatore presenterà alla Convenzione intercomunale, tramite il Comune di Bra capofila, anche un sintetico rendiconto documentabile delle spese direttamente sostenute per l'esecuzione del servizio.

16.5. L'appaltatore deve inoltre fornire senza indugio ogni documentazione, informazione, certificazione, attestazione di interesse del Comune di Bra capofila o dei Comuni serviti, anche su semplice richiesta informale da parte di questi ultimi per quanto di rispettiva competenza.

16.6. In qualità di incaricato di pubblico servizio dovrà inoltre rispondere a quanto previsto dalle normative in materia di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990 e s.m.i.) e sulla riservatezza e protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) nei rapporti con l'utenza.

## ARTICOLO 17 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE, ANIMALI E COSE.

17.1. Il Comune di Bra capofila fornisce copertura assicurativa esclusivamente per responsabilità civile dei fabbricati assegnati in gestione e utilizzati secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

17.2. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero derivare, dentro o fuori del canile sanitario e dell'area di affidamento, a persone, operatori, animali o cose, provocati per qualunque motivo dallo svolgimento del servizio, dovrà intendersi, senza riserve ed eccezioni, interamente a carico della ditta aggiudicataria. A tal fine l'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad una adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile dell'attività propria e dei propri operatori pari a non meno di € 700.000,00 e trasmetterne copia al Comune capofila. Essa sarà svincolata solo a fine servizio, previo nulla osta del Comune capofila stesso.

17.3. In caso di danni a terzi l'appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediatamente notizia al Comune capofila, fornendo notizie dettagliate. Nel caso in cui il Comune di Bra, nonostante la copertura assicurativa dell'appaltatore, sia chiamato a risarcire danni causati o compresi nell'espletamento del servizio dell'appaltatore, si rivarrà direttamente e integralmente sull'appaltatore o sui suoi operatori secondo le norme sulla responsabilità civile. Restano ferme le eventuali responsabilità penali ed amministrative individuali.

## ARTICOLO 18 – CORRISPETTIVI E FATTURAZIONI

18.1. L'importo del corrispettivo totale stabilito in sede di aggiudicazione dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, si riferisce a tutti i servizi e gli oneri stabiliti nel presente capitolato per la durata di tre anni e remunera pertanto, fra l'altro:

- a) i servizi di cattura, custodia, mantenimento e cura presso il canile sanitario e l'area di affidamento, nonché la promozione dell'affidamento stesso, compresi gli incentivi e contributi previsti per l'associazione animalista convenzionata con il servizio;
- b) custodia, mantenimento e cura presso altre strutture di canile rifugio;
- c) le spese:
  - per utenze, abbonamenti e consumi;
  - per manutenzioni ordinarie;
  - generali, amministrative, fiscali o non diversamente imputabili.

Al corrispettivo suddetto si aggiunge l'IVA pro-tempore vigente alla data delle rispettive fatturazioni.

Non fanno parte del corrispettivo suddetto, in quanto aleatori, i rimborsi di cui al successivo articolo 19, concessi all'appaltatore stesso dai Comuni convenzionati esclusivamente a carico dei proprietari dei randagi catturati nel caso di riconsegna degli stessi.

18.2. Il suddetto corrispettivo complessivo per l'intero periodo triennale per l'intera Convenzione intercomunale viene diviso per il numero di anni di contratto, ottenendo il canone annuale fisso per tutta la durata del contratto stesso, che viene sopportato proporzionalmente dagli enti convenzionati. A tal proposito vengono fissati convenzionalmente i seguenti due criteri:

A. Ripartizione convenzionale delle voci di spesa:

- Alle voci di cui al primo comma, lettera a) viene imputato il 55% del canone annuale complessivo;
- Alle voci di cui al primo comma, lettera b) viene imputato il 30% del canone annuale complessivo;
- Alle voci di cui al primo comma, lettera c) viene imputato il 15% del canone annuale complessivo.

B. Addebitamento del canone:

- L'importo di cui alla precedente lettera a) viene addebitato proporzionalmente a ciascun Comune partecipante per la quota del 75% sulla scorta della popolazione servita (intesa come abitanti al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento, all'uopo tempestivamente accertata e comunicata dal Comune di Bra capofila della Convenzione) e per la quota del 25% in proporzione al numero dei cani catturati sul territorio dei singoli Comuni nell'anno solare precedente a quello di riferimento;
- L'importo di cui alla precedente lettera b) viene addebitato proporzionalmente a ciascun Comune partecipante per la quota del 25% sulla scorta della popolazione servita (accertata e comunicata come sopra) e per la quota del 75% sulla scorta del numero di animali presenti nelle strutture di canile rifugio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'importo di cui alla precedente lettera c) viene addebitato proporzionalmente a ciascun Comune partecipante in quota percentuale, sulla scorta della popolazione servita (accertata e comunicata come sopra).

18.3. Il totale delle tre quote di cui al precedente comma, lettera B., costituisce l'importo a carico della singola Amministrazione comunale servita per l'anno solare di riferimento. Tale importo, maggiorato dell'IVA dovuta, sarà fatturato direttamente dall'appaltatore a ciascuno dei Comuni convenzionati in tre quote, pari ciascuna ad un terzo dell'importo stesso, documentate con gli elementi di calcolo relativi a ciascun Comune convenzionato in distinti documenti, da consegnarsi ricettiziamente ai singoli Comuni unitamente a regolare fattura entro il 31 maggio (per il primo quadrimestre dell'anno), 30 settembre (per il secondo quadrimestre dell'anno) e 28 febbraio (per il terzo quadrimestre dell'anno precedente). Copia dei documenti e fatture va inoltrata elettronicamente, entro i medesimi termini, a meri fini di controllo di gestione, al Comune di Bra capofila. La scadenza dei pagamenti da parte di ciascun Comune è fissata, anche in deroga ad eventuali diversi termini stabiliti presuntivamente dalla legge, rispettivamente alle date del 31 luglio, 30 novembre e 30 aprile, o a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura se, in caso di ritardo nella consegna o correzione della fattura a seguito di contestazione, ciò determini un termine successivo. Qualora non vengano rispettate tali tempistiche, saranno applicati dall'appaltatore gli interessi di mora secondo quanto previsto dalla legge. Eventuali ritardi o rivalse dovranno essere espletate unicamente nei confronti dei Comuni inadempienti, restando sollevato il Comune capofila da ogni responsabilità o chiamata in causa.

18.4. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi contributivi e quelli previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a quest'ultimo proposito, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituiranno, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ed i Comuni suoi convenzionati verificheranno, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi contributivi e di quelli relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

18.5. Per la parte residua dell'anno solare 2013 e per la parte dell'ultimo anno solare di effettivo espletamento del servizio complesso appaltato, la quota del canone annuo fatturabile sarà pari alla quota proporzionale del canone annuo individuale di ciascun Comune, calcolata facendo riferimento alla data di effettiva assunzione o cessazione del servizio da parte dell'appaltatore. Per il periodo dall'inizio del servizio al 31/12/2013, i parametri di cui sopra, in base ai quali effettuare la fatturazione, saranno rilevati come segue:

B.a) Numerosità della popolazione al 31/12/2012 e numero dei cani catturati dalla Società Ca.In. dall'1/1/2013 fino al giorno prima dell'inizio del servizio;

B.b) Numerosità della popolazione al 31/12/2012 e numero dei cani presenti nelle strutture di canile rifugio alla data di inizio del servizio;

B.c) Numerosità della popolazione al 31/12/2012.

18.6. Nel caso di adesione di nuovi Comuni o associazioni di Comuni alla Convenzione intercomunale ai sensi del precedente articolo 1, verrà calcolato un incremento del canone annuale al netto di IVA proporzionale al numero degli abitanti degli eventuali nuovi Comuni convenzionati nella misura di € 1,34 (uno virgola trentaquattro) per abitante del nuovo Comune, abbattuto della percentuale di ribasso offerta in gara dall'appaltatore sul prezzo a base d'asta senza oneri per la sicurezza.

Nel caso in cui l'adesione avvenga in corso d'anno, l'incremento del canone verrà calcolato proporzionalmente ai giorni dell'anno restanti a partire dalla data di effettiva adesione al 31/12 dell'anno stesso, e pure proporzionalmente si procederà per quanto riguarda le fatturazioni come da precedente comma 2, lettera B., effettuando gli eventuali conguagli positivi o negativi necessari entro la seconda fattura successiva alla data di nuova adesione.

18.7. Le percentuali di ripartizione della fatturazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, punti A. e B. (lettere a, b e c), possono essere riviste previo conforme indirizzo unanime dell'Assemblea dei Comuni della Convenzione, dovranno essere comunicate tempestivamente e ricettivamente dal Comune di Bra capofila all'appaltatore e avranno valore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

## ARTICOLO 19 – RIMBORSI SPESE PER ANIMALI RESTITUITI AL PROPRIETARIO

19.1. Per i cani catturati in possesso di microchip e/o per i cani per i quali si riesca comunque a risalire in modo incontrovertibile al legittimo proprietario, compete alla ditta appaltatrice la ricerca del proprietario stesso e, in caso positivo di restituzione, essa è autorizzata, per esplicita concessione dei Comuni convenzionati tramite l'atto costitutivo della forma associativa ed il presente capitolato, a richiedere al medesimo un rimborso di € 45,00 (+ IVA se dovuta) per spese di cattura oltre ad € 4,00 (+ IVA se dovuta) al giorno per ciascun cane ospitato in osservazione presso il canile sanitario o successivamente in area di affidamento o canile rifugio. Tali rimborsi saranno riscossi alla consegna del cane tramite versamento immediato o successivo ed

emissione di apposita fattura, ricevuta fiscale o altra idonea quietanza. La misura dei suddetti rimborsi è fissa per tutto il periodo di vigenza del contratto triennale d'appalto.

19.2. Nel caso di restituzione, è a carico esclusivo dell'appaltatore, incaricato di pubblico servizio, di esigere le quote di rimborso suddette, nonché di procedere a carico del proprietario insolvente. Nessuna somma o risarcimento può essere richiesta, neanche in anticipo o a saldo, alla Convenzione intercomunale, né all'Amministrazione Comunale competente per territorio rispetto al luogo di cattura o rispetto a quello di residenza del proprietario inadempiente.

19.3. Nel caso di rinuncia o rifiuto di ritiro del cane da parte del legittimo proprietario, compete all'appaltatore la comunicazione ufficiale al Comune di Bra capofila e contestuale segnalazione al Comune competente per territorio di cattura. Nel suddetto caso di mancato ritiro, allo stesso Comune competente per territorio spetta di prendere in carico il cane, tramite la Convenzione ed il presente contratto d'appalto, rimanendo a suo carico le pratiche e le spese conseguenti, salve le sanzioni amministrative e la ripetizione del danno da parte della stessa Amministrazione Comunale interessata a carico del proprietario renitente.

## ARTICOLO 20 - GARANZIA CAUZIONALE

20.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 12/04/06 n. 163 e s.m.i., la ditta appaltatrice è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'intero importo di cui all'articolo 18, comma 1, al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

20.2. La cauzione definitiva copre i rischi di inadempienza contrattuale da parte dell'appaltatore e sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di scadenza del tempo contrattuale, in caso di assenza di contestazioni da parte della stazione appaltante.

20.3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione di gara da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## ARTICOLO 21 - VIGILANZA E CONTROLLI

21.1. Compete al Comune di Bra capofila il controllo di gestione, amministrativo e contabile per verificare che le prestazioni vengano effettuate nei tempi e nei modi, nonché con la qualità previsti dal presente capitolato, e che i compensi e le relative fatturazioni siano calcolati e richiesti regolarmente secondo quanto previsto dal contratto, dal presente capitolato e dalle vigenti norme amministrative.

21.2. Ogni Comune convenzionato può inoltre chiedere in ogni momento, anche direttamente all'appaltatore, verifiche e controlli della situazione amministrativa, contabile e di fatto, relativamente ai cani di propria competenza.

21.3. La ditta appaltatrice dovrà collaborare attivamente alle attività di controllo senza ostacolarle.

## ARTICOLO 22 – INADEMPIENZE, DIFFIDE E SANZIONI.

22.1. Per qualunque difformità riscontrata nell'applicazione da parte della ditta appaltatrice delle norme di cui al presente capitolato o, comunque, del contratto d'appalto, essa sarà invitata dal Comune capofila, con lettera raccomandata, fax, notifica o posta elettronica certificata, a fornire per iscritto entro congruo termine le dovute giustificazioni.

In mancanza di tali giustificazioni, o se le medesime non verranno ritenute valide dal Comune capofila, verranno applicate alla ditta appaltatrice le seguenti penali economiche proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, nella misura sotto specificata:

- per mancata o ritardata cattura di cane, fino ad € 100 (cento) per evento accertato;
- per incuria e/o irregolare gestione del canile sanitario, fino ad € 200 (duecento) per evento accertato;
- per incuria e/o irregolare gestione dell'area per la promozione dell'affidamento, fino ad € 200 (duecento) per evento accertato;
- per incuria e/o irregolare gestione del canile rifugio, diretta o da parte del fornitore del servizio all'appaltatore, fino ad € 200 (duecento) per evento;
- per ogni irregolarità, ritardo o grave errore contabile o di fatturazione: fino ad € 200 (duecento) per evento accertato;
- per ogni altra grave irregolarità o discrepanza delle prestazioni attese ai sensi del contratto e del capitolato e non comprese nella precedente casistica, fino ad € 1.000,00 (mille) per evento accertato.

22.2. Alla fine del servizio saranno conteggiati singolarmente per ogni Comune servito i cani presenti in canile sanitario, nell'area affidamento e nei rifugi. Per il numero di cani eventualmente risultanti in difetto rispetto alle comunicazioni ed alla banca dati di cui al precedente articolo 16, verrà accertato l'eventuale indebito percepito dall'appaltatore e verranno applicate le sanzioni di cui al comma precedente. Per tutti i cani eventualmente risultanti in esubero, che restino o meno in carico ai comuni convenzionati, non verranno effettuati conguagli e sarà applicata una penale di € 50 (cinquanta) per ogni cane.

22.3. Le penali di cui ai commi precedenti verranno trattenute proporzionalmente dai Comuni sulle successive liquidazioni dei corrispettivi, secondo le indicazioni del Comune capofila, oppure, se ciò non sia possibile, a scapito della garanzia di cui al precedente articolo 20.

22.4. Restano comunque salve le possibilità di risoluzione o rescissione del contratto e/o di richiesta del risarcimento dei danni subiti dal Committente, a norma del Codice Civile.

## ARTICOLO 23 - INIZIO DEL SERVIZIO

23.1. Il Comune capofila comunicherà all'appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere le direttive di inizio del servizio. L'inizio del servizio, di cui verrà redatto verbale, potrà avvenire anche dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di legge.

23.2. Se la ditta appaltatrice non si presenterà il giorno stabilito a ricevere le direttive per l'inizio del servizio, sarà inviata lettera tramite P.E.C. o raccomandata, assegnando un termine perentorio di almeno quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa per assumere il servizio; trascorso inutilmente tale termine, il Comune di Bra capofila avrà diritto di non stipulare o di



risolvere il contratto, disponendo altresì l'incameramento della cauzione versata in sede di gara, salva e riservata l'azione per eventuali risarcimenti di ulteriori e/o maggiori danni.

23.3. Il verbale di consegna riguarderà le strutture ed i locali di cui al paragrafo 0.2., lettere a) e b) della Premessa, nonché i cani in carico, alla data della consegna, nelle strutture stesse nonché nei canili rifugio di cui alla lettera cc) della Premessa stessa. La firma del verbale di consegna senza obiezione alcuna comporta, da parte della ditta appaltatrice, la completa ed incondizionata accettazione delle prescrizioni del presente Capitolato, in rapporto alla situazione di fatto dei luoghi e dei servizi da svolgere.

## ARTICOLO 24 – EVENTUALI MODIFICHE MARGINALI DEL CONTRATTO E/O PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.

24.1. L'appaltatore dovrà essere disponibile ad eventuali modifiche marginali del contratto, riguardanti modalità diverse di espletamento dei servizi, che non comportino maggiori oneri sostanziali per l'appaltatore stesso, richieste dalla stazione appaltante o dall'Autorità sanitaria per ovviare inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso.

24.2. Le parti possono inoltre concordare la sostituzione di servizi previsti dal presente capitolato, con altri simili, analoghi o equivalenti, se ciò non comporta una variazione del canone d'appalto.

24.3. Le parti possono altresì, su conforme indirizzo e assenso dell'assemblea dei Comuni della Convenzione, concordare e stipulare accordi per altri servizi da svolgersi durante la durata del contratto, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e che comportino l'aggiornamento del canone contrattuale, ma solo nel limite della differenza tra il prezzo complessivo a base d'asta e quello offerto dall'aggiudicatario.

24.4. Si richiama altresì il precedente articolo 2, comma 1, ultimo periodo, relativamente alla possibilità di rinnovo del contratto ivi disciplinata.

## ARTICOLO 25 – CONTROVERSIE

25.1. Le eventuali controversie concernenti l'applicazione, validità ed esecuzione delle norme del presente capitolato in ordine alle modalità ed i mezzi di cattura, ai luoghi di ricovero ed al trattamento degli animali custoditi, saranno concordemente sottoposte ad un primo esame da parte dell'ASL CN 2 o della Direzione Regionale Sanità – Settore Animale della Regione Piemonte, che potranno disporre d'imperio o proporre una soluzione condivisa del problema.

25.2. Nel caso di non accettazione, da parte di una delle parti, della proposta di cui al primo comma, nonché per tutte le altre controversie, è competente il foro di Alba, previa mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 4/3/2010, n. 28.

\* \* \*



COPIA

**CITTÀ DI BRA**  
**PROVINCIA DI CUNEO**

Reg. n° 131/2013

**OGGETTO: ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE L.I.D.A. – SEZIONE DI ALBA-BRA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE URBANIZZATI E RANDAGI.**

Il 10 luglio 2013,

TRA

Il dott. Costanzo Fissore, nato a Bra il 13.9.1958, Dirigente Responsabile del Canile comunale, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Città di Bra (C.F.: 82000150043 P.I.: 00493130041) per dare esecuzione nel nome e nell'interesse dell'Ente rappresentato alla decisione assunta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 168 del 25/6/2013, che infra viene denominato come "Comune di Bra",

E

La Signora Giovanna Gentile, nata ad Asti il 01.04.1947 (C.F.: GNTGNN47D01A479L), legale rappresentante del Gruppo volontari della Sezione di Alba-Bra dell'Associazione L.I.D.A. (Lega italiana dei diritti degli animali), ONLUS iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni di cui alla Legge regionale n. 34/93, associazione no-profit di protezione ambiente riconosciuta con D.M. 26/571987, avente sede in Bra - Fraz. Pollenzo - Via Langhe, 27 (C.F.: 91023200040), che infra viene denominata quale "Associazione LIDA".

PREMESSO CHE:

Il Comune di Bra, nell'ambito delle proprie competenze sotto specificate circa la prevenzione ed il contenimento del fenomeno del randagismo animale, considera fondamentale la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e promuove progetti e iniziative intese a tutelare il benessere degli animali d'affezione nello spirito delle vigenti leggi nazionali e regionali, con lo scopo di garantire:

- la tutela dei diritti degli animali;
- la civile convivenza tra i cittadini e gli animali urbanizzati;
- la prevenzione del randagismo;
- la promozione e l'attuazione di una politica di educazione e formazione del cittadino in materia di esigenze degli animali domestici, della vita animale e del suo habitat, nonché di conoscenza della normativa vigente in materia
- l'adozione delle misure atte al controllo riproduttivo degli animali d'affezione.

La Legge 14/8/1991, n. 281, nonché la Legge Regionale 26/7/1993 n. 34 ed il suo regolamento di esecuzione n. 2 in data 11/11/1993 (D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993) prevedono che i Comuni, in forma singola o associata, predispongano idonee strutture aventi funzione di canile pubblico per il controllo medico veterinario dei cani vaganti catturati.

I suddetti servizi a partire dall'anno 1999 sono stati svolti in maniera associata da diversi Comuni insistenti sul territorio dell'ASL CN2 Alba-Bra, da ultimo tramite la Ca.In. s.r.l., società "in house providing" dei medesimi Comuni, assicurando, nel corso degli anni:

- d) il servizio di cattura dei cani randagi, nonché di osservazione degli stessi nella struttura appositamente costruita nel territorio comunale di Bra, frazione Pollenzo, via Langhe n. 23;
- e) il servizio di promozione e gestione dell'affidamento dei cani randagi sani non reclamati, nell'area appositamente allestita a fianco della struttura di cui sopra, con la collaborazione di associazione animalista autorizzata e convenzionata;
- f) il servizio di canile-rifugio per i cani di cui non sia possibile pervenire in tempi brevi all'affidamento, tramite contratti e convenzioni con strutture private situate nel territorio dell'ASL CN 2.

*In particolare, l'attività di cui al precedente punto b) risulta attualmente affidata, a partire dall'anno 2004 e fino al 30/9/2013, dalla Ca.In srl alla Associazione ONLUS L.I.D.A., Lega Italiana Diritti dell'Animale, Sezione di Alba-Bra, tramite convenzione che prevede, fra l'altro, per i primi nove mesi del 2013, a fronte dei servizi forniti gratuitamente dai volontari dell'associazione, un contributo a carico della Ca.In. srl, consistente in:*

- € 3.750, liquidati a rate trimestrali anticipate;
- € 750,00 per le spese di utilizzo delle autovetture messe a disposizione dell'operatività presso la struttura;
- Incentivo pari ad euro 10,00 per ogni cane affidato, debitamente documentato, da corrispondersi in forma trimestrale posticipata.

*Tale collaborazione ha portato a risultati di assoluto rilievo, garantendo risparmi molto significativi per gli enti associati, tenendo una media annuale di incidenza cani entrati/cani affidati di oltre il 95%, ed una media assoluta annuale di incidenza cani affidati/cani in carico tra il 70 e l'80%, entrambe con trend in aumento, come risulta dai dati relativi agli ultimi tre anni, agli atti della Ca.In s.r.l.*

*L'attività meritoria dell'Associazione si è estesa a numerose iniziative inerenti la prevenzione del fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione nel territorio del Comune di Bra, fra cui:*

1. *L'iniziativa "Pet Terapy io per te – tu per me", coinvolgente cani scelti, preparati, accuditi e mantenuti a carico dell'Associazione LIDA anche fra soggetti sani non provenienti dal Canile Sanitario di Bra;*
2. *L'ampliamento dell'attività dell'Associazione LIDA anche al fenomeno del randagismo felino, mediante:*
  - *individuazione delle colonie feline libere sul territorio comunale;*
  - *controllo, cattura, cura e sterilizzazione dei gatti randagi e rimessa in libertà;*
  - *iniziative per la formazione del cittadino in materia di randagismo felino e igiene ambientale.*

*Nell'ambito dell'iniziativa di cui al precedente punto 1., l'Associazione LIDA è stata autorizzata dalla ditta Miroglio S.P.A. di Alba (CN) a posizionare in un'area di sua proprietà adiacente all'area di affidamento del Canile di Via Langhe sopra descritto ed intercomunicante con esso, una struttura composta da n. 5 box prefabbricati in cui ospitare i cani utilizzati per la terapia sopra descritta, con presa d'atto da parte del Comune di Bra, per la parte di competenza, mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 173 in data 21/5/2009.*

*Nell'ambito dell'iniziativa di cui al precedente punto 2., con atto in data 5/9/2012, registro comunale n. 115/2012, è stata stipulata una convenzione della durata di tre anni, per un'ulteriore e specifica collaborazione dell'Associazione LIDA con il solo Comune di Bra, che prevede, fra l'altro, la corresponsione all'Associazione stessa di un contributo annuo di Euro 2.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute e pertinenti all'attuazione del presente accordo*

*La società Ca.In. sopra dettagliata, su impulso dei Comuni soci in adempimento dell'articolo 14, comma 32 del D.L. 31/5/2010, n. 78, come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'articolo 4 del D.L. 6/7/2012, n. 95, è in fase di scioglimento entro il 31/12/2013, e dunque non potrà più svolgere, a partire dalla data di messa in liquidazione, prevista per il 1/10/2013, servizi a favore dei suoi associati, come risulta dal Verbale dell'assemblea dei soci della stessa in data 4/4/2013.*

*Dalla medesima data le strutture sopra descritte rientreranno in possesso del Comune di Bra, ed ogni Comune precedentemente associato dovrà provvedere, direttamente per conto proprio o tramite nuova forma associativa consentita dalla normativa sopra indicata, all'espletamento dei suddetti servizi.*

*Il Comune di Bra ha manifestato la propria intenzione di procedere allo svolgimento delle sopraelencate funzioni utilizzando le suddette strutture ed affidandone la gestione, tramite procedura di evidenza pubblica, ad operatori economici del settore, dichiarandosi altresì disponibile ad assicurare tali servizi, mediante l'esternalizzazione sopra accennata, anche a favore di altri Comuni che intendano convenzionarsi con il Comune di Bra stesso ai sensi dell'articolo 30*

del D.Lgs. 267/2000 ed assumendosi il ruolo di Comune capofila delegato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

A seguito della disponibilità come sopra manifestata dal Comune di Bra, circa n. 30 Comuni, già facenti parte delle precedenti forme associative e dunque insistenti sul territorio dell'ASL CN2, stanno istituendo tale forma convenzionale secondo le modalità sopra generalizzate. In conseguenza di ciò, i Comuni convenzionati:

- Individuano, nella struttura di cui alla precedente lettera a) del secondo capoverso di questa premessa, il canile pubblico di osservazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 34/1993 e del Regolamento di cui alla DPGR n. 4359/1993; nei beni strumentali di cui alla lettera b) del medesimo capoverso, le strutture attraverso le quali promuovere e sostenere iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi catturati nei rispettivi territori che abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico, non siano stati riconsegnati ai legittimi proprietari e la cui proprietà non sia stata reclamata;
- Delegano al Comune di Bra di procedere allo svolgimento delle relative funzioni utilizzando le suddette strutture ed affidandone la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, tramite procedura di evidenza pubblica, ad operatori economici del settore;
- Delegano al Comune di Bra di stipulare apposito protocollo d'intesa con una o più associazioni animaliste o sezioni locali di esse, regolarmente costituite ed operanti nel territorio dell'ASL CN2, per l'utilizzo, in collaborazione con il gestore individuato come da alinea precedente, dell'area di affidamento di cui alla precitata lettera b), al fine di svolgere opera di sensibilizzazione, promozione e gestione dell'affidamento dei cani randagi non riconsegnati e non reclamati, provenienti dal canile sanitario di cui alla lettera a).

Con apposite note di pre-adesione, i suddetti Comuni, nelle more di perfezionamento della nuova convenzione intercomunale, hanno autorizzato fin d'ora, per la parte di rispettiva competenza, il Comune di Bra a procedere agli atti preliminari necessari, compresa la stipulazione dell'accordo con l'Associazione animalista sopra accennato.

Con nota in data 4/6/2013, la suddetta Associazione LIDA ha comunicato la propria disponibilità a rinnovare gli accordi attualmente in corso con la suddetta Ca.In. srl in via di scioglimento, con il Comune di Bra ed i Comuni suoi convenzionati.

Previo lo svolgimento di una procedura pubblica di sollecitazione a presentare eventuali altre manifestazioni d'interesse da parte di altre associazioni animaliste, peraltro andata deserta, è ora intenzione dell'Amministrazione Comunale di Bra, evidenziata con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 in data 25/6/2013, addivenire a tale rinnovo, con le seguenti modalità:

- Sostituirsi alla Ca.In. srl negli accordi di cui alla convenzione in atto tra la società stessa e l'Associazione LIDA in scadenza il 30/9/2013, aggiornando con la suddetta Associazione le condizioni, escluse quelle economiche che dovranno rimanere quelle sopra indicate parametricamente a periodo annuale (contributi economici per un totale di euro 6.000,00 annui, incentivo di euro 10,00 per ogni cane proveniente dal canile sanitario regolarmente affidato a nuovo titolare);
- Conglobare nel nuovo protocollo d'intesa con l'Associazione LIDA anche i patti e le condizioni di cui alla Convenzione attualmente in atto direttamente fra il Comune di Bra e l'associazione, parificandone la scadenza a quella del nuovo accordo convenzionale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

## **ARTICOLO 1**

### **Premesse e oggetto**

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Oggetto dell'accordo è la collaborazione tra il Comune di Bra, in nome e per conto proprio e dei Comuni suoi convenzionati come descritto in premessa, e l'Associazione LIDA Sezione Alba-Bra, tramite il suo gruppo volontari, per la realizzazione e la gestione delle iniziative di cui in

*premessa, in particolare presso l'Area di affidamento situata presso il Canile comunale di Bra di frazione Pollenzo, via Langhe n. 23.*

## **ARTICOLO 2**

### **Attività generali dell'Associazione**

*La L.I.D.A. si mette a disposizione del Comune di Bra e dei Comuni con esso convenzionati, nelle persone dei Sindaci pro-tempore in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per svolgere:*

- *attività previste dallo Statuto della L.I.D.A. e dalle vigenti leggi in materia di tutela degli animali e attività ausiliarie di promozione;*
- *attività volte a migliorare la civile convivenza tra cittadini ed animali urbanizzati;*
- *attività di promozione degli affidamenti tramite i nuclei operativi composti dai propri soci.*

*I soci, per i quali l'Associazione L.I.D.A. si impegna a fornire la consistenza numerica e l'elenco nominativo degli iscritti effettivi, sono adeguatamente formati a cura di un Ufficiale di Polizia Ambientale e della L.I.D.A stessa; dispongono di tessera identificativa con foto e dati anagrafici; la loro qualifica riconosciuta a livello regionale è di "Operatori zoofili" (ARTICOLO10, comma 4, L.R. n. 34/1993). Il gruppo di volontari collabora col Servizio Veterinario dell'ASL CN2: tutti gli interventi degli operatori sono registrati su appositi moduli indicanti il tipo di intervento e segnalati all'Organo Istituzionale competente.*

*Lo svolgimento delle suddette attività da parte dei volontari dell'associazione L.I.D.A. avviene sul territorio comunale di Bra e dei Comuni suoi convenzionati. Inoltre, per tale svolgimento, ai volontari stessi è consentito il libero accesso nell'Area di affidamento della struttura di via Langhe 23, sotto descritta, nonché l'accesso, regolamentato e previamente concordato con l'ASL CN2 e di volta in volta con l'appaltatore del servizio, nell'adiacente canile sanitario.*

## **ARTICOLO 3**

### **L'area di affidamento**

*Il Comune di Bra, quale capofila della convenzione e dunque in nome e per conto proprio e dei Comuni convenzionati, affida all'Associazione LIDA le attività di promozione e gestione dell'affidamento dei cani randagi provenienti dai territori dei Comuni convenzionati tramite l'adiacente Canile sanitario intercomunale di Via Langhe n. 23. Il Comune di Bra a tal fine mette a disposizione dell'Associazione LIDA l'apposita area di affidamento ivi sita e composta da:*

- *un edificio con locale ufficio, locale cucina, servizi igienici;*
- *un edificio con sala polivalente ed annessi locale toelettatura cani e spogliatoio personale;*
- *n. 24 box in muratura per il ricovero di max n. 80 cani (compatibilmente con le esigenze degli animali ospitati);*
- *n. 3 box in legno per cani anziani;*
- *area verde e vialetti inghiaaiati;*
- *container refrigerato per ricovero derrate alimentari;*
- *tettoia in muratura, contenente n. 3 box di isolamento, chiusi e riscaldati.*

*La fornitura e somministrazione quotidiana del cibo ai soggetti ospitati, la pulizia quotidiana dei box, nonché la manutenzione ordinaria ed in efficienza dell'Area sono assicurate dal Comune di Bra tramite l'appaltatore del relativo servizio, così come la cura veterinaria dei cani. La manutenzione straordinaria dell'Area, secondo la definizione di cui al D.P.R. n. 380/2001, è di competenza del Comune di Bra.*

*L'Associazione LIDA è autorizzata a mantenere presso gli uffici dell'Area la propria sede legale per tutta la durata del presente Accordo.*

*Il Comune di Bra consente altresì, per la parte di propria competenza, che l'Associazione LIDA continui a mantenere, in un'area adiacente all'area di affidamento del Canile di Via Langhe sopra descritto ed intercomunicante con esso, una struttura composta da n. 5 box prefabbricati in cui ospitare, sotto la propria esclusiva responsabilità, cani di proprietà e/o competenza*

dell'Associazione, senza onere e spesa alcuna a carico del Comune di Bra e dei Comuni suoi convenzionati.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Compiti dell'Associazione nell'Area di affidamento**

*Nell'ambito della gestione dell'area di affidamento l'Associazione dovrà provvedere a:*

- a) Promuovere ed effettuare gli affidamenti dei cani ospitati nell'area, producendo tutta la relativa documentazione stabilita dalla vigente normativa o richiesta dai Comuni di Bra e suoi convenzionati, nonché redigendo i prospetti statistici dettagliati da fornire all'appaltatore ed alla Convenzione intercomunale;*
- b) Garantire che i cani ospiti dell'area di affidamento provengano esclusivamente dal canile sanitario e anche a tal fine tenere, di concerto con l'appaltatore del servizio, un registro di carico e scarico dei cani presenti nella struttura, cartaceo e informatico, a disposizione dei Comuni convenzionati, dell'appaltatore e delle Autorità sanitarie e veterinarie;*
- c) Vigilare affinché ai randagi ospiti vengano assicurati il miglior trattamento e le condizioni ottimali di permanenza;*
- d) Collaborare col personale dell'appaltatore e col veterinario dal medesimo incaricato, al fine di assicurare il benessere degli animali sotto il profilo sanitario;*
- e) Garantire quotidianamente la presenza di personale idoneo alle finalità di natura gestionale e tecnica in orari prefissati e resi noti al pubblico per un totale di almeno n. 35 ore medie settimanali;*
- f) Produrre al Comune ed all'appaltatore l'elenco dei nominativi dei volontari ammessi ad operare nell'area;*
- g) Mantenere contatti continui e buoni rapporti di collaborazione con l'appaltatore ed il suo personale al fine di superare e risolvere eventuali problemi; la risoluzione di eventuali problematiche relazionali dovrà essere affrontata in prima istanza fra il responsabile dell'Associazione zoofila e l'appaltatore: nel caso di mancata soluzione in tal modo, la questione verrà portata all'attenzione del Dirigente responsabile del Comune di Bra che, sentiti entrambi i referenti di cui sopra, stabilirà, se del caso concordandola preventivamente con il Servizio Veterinario dell'ASL CN2, l'idonea soluzione che sarà insindacabilmente accettata dalle parti;*
- h) Stabilire e segnalare per tempo all'appaltatore le necessità di trasferimento degli animali alle strutture di canile rifugio, anche in relazione ai limiti di capienza dell'Area di affidamento;*
- i) Attivare campagne promozionali nelle scuole dell'obbligo ed organizzare con i dirigenti scolastici visite periodiche presso l'area in oggetto, alla presenza di un numero idoneo di personale qualificato (es. veterinario, educatore, psicologo);*
- j) Attivare campagne promozionali periodiche finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del problema dell'abbandono e del randagismo;*
- k) Attivare campagne promozionali presso le organizzazioni della terza età, presso l'Area alla presenza di un numero idoneo di personale qualificato (es. veterinario, educatore, psicologo);*
- l) Proporre all'appaltatore e alla Convenzione intercomunale eventuali interventi di miglioramento dell'area e per la gestione della stessa;*
- m) Presentare almeno annualmente alla Convenzione intercomunale un programma preventivo ed una relazione consuntiva di tutte le attività svolte nell'area e delle iniziative di promozione.*

*E' di competenza e cura esclusiva dell'Associazione LIDA provvedere al mantenimento ed alla cura, anche veterinaria, degli animali a suo carico di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, ivi compresa la pulizia della relativa struttura adiacente all'Area.*

#### **ARTICOLO 5**

##### **Impegni non finanziari del Comune capofila**

*Il Comune di Bra, ai fini dell'espletamento delle attività derivanti dall'articolo precedente, si impegna, direttamente e/o tramite contratto di appalto ad operatore economico qualificato, a:*

- f) Conservare l'area così come descritta nell'articolo 3, salvi eventuali miglioramenti;*

- g) *Fornire all'Associazione presso gli uffici dell'Area impianto telefonico fisso, dotato di segreteria telefonica e fax, con limite di spesa a carico del Comune o dell'appaltatore di euro 150 per bimestre;*
- h) *Fornire computer con stampante per attività di segreteria;*
- i) *Sostenere le spese relative ai consumi di acqua, luce, riscaldamento;*
- j) *Manutenzione straordinaria di tutta l'area e delle strutture di cui all'ARTICOLO 1, salvo eventuali danni derivanti da incuria o negligenza dell'appaltatore o dell'Associazione L.I.D.A.;*
- k) *Disinfestazione straordinaria (almeno semestrale) e generalizzata dei box e dell'area di deambulazione;*
- l) *Derattizzazione periodica (almeno semestrale);*
- m) *Sostenere le spese veterinarie per i cani ospiti;*
- n) *Fornire copertura assicurativa per responsabilità civile del fabbricato e obbligare l'appaltatore a fornire copertura assicurativa di responsabilità civile delle attività proprie e dei propri operatori.*

#### **ARTICOLO 6**

##### **Contributo economico per le attività di cui all'articolo 4**

*Il Comune di Bra capofila si impegna a versare all'Associazione LIDA, direttamente o tramite apposito obbligo posto a carico dell'appaltatore, i seguenti contributi annuali:*

- *€ 6.000,00 liquidati a rate trimestrali anticipate;*
- *Incentivo pari ad euro 10,00 per ogni cane affidato, debitamente documentato, da corrispondersi in forma trimestrale posticipata.*

#### **ARTICOLO 7**

##### **Compiti aggiuntivi dell'Associazione**

*L'Associazione LIDA si impegna altresì, esclusivamente a favore del Comune di Bra e non per i Comuni suoi convenzionati, a svolgere le seguenti attività aggiuntive:*

- *individuazione delle colonie feline libere sul territorio comunale;*
- *controllo, cattura, cura e sterilizzazione dei gatti randagi e rimessa in libertà;*
- *iniziative per la formazione del cittadino in materia di randagismo felino e igiene ambientale;*
- *vigilare e segnalare alle Autorità competenti situazioni e comportamenti di maltrattamento animale nonché di non corretto utilizzo delle aree a destinazione cinofila o per altri animali d'affezione che venissero realizzate sul territorio comunale;*
- *prevenire il fenomeno del randagismo canino e felino, compresa l'individuazione degli eventuali proprietari responsabili dell'abbandono o dell'omessa custodia ai fini del sanzionamento degli stessi.*

*Nel caso di rilievo di infrazioni a norme, dovrà essere tempestivamente trasmessa segnalazione agli uffici comunali, sanitari o veterinari preposti, per gli eventuali provvedimenti conseguenti.*

*Per contribuire all'espletamento di tali compiti aggiuntivi, il Comune di Bra, a proprio esclusivo carico, si impegna a versare direttamente all'Associazione LIDA, per ciascun anno di durata della presente convenzione, un contributo annuale di euro 2.000,00. Inoltre il Comune di Bra consente l'utilizzo degli uffici di cui al precedente articolo 3, compresa la possibilità di ricoverarvi temporaneamente cucciolate feline o gatti incidentati rinvenuti sul territorio del Comune di Bra, compatibilmente con le norme ed esigenze di igiene pubblica e comunque per un numero massimo di n. 10 soggetti ospitati contemporaneamente.*

*Le parti si rendono inoltre disponibili a concordare successivamente ulteriori servizi o collaborazioni, quali l'attivazione di manifestazioni o serate a tema di educazione cinofila o ailurofila, sportelli informativi circa norme e modalità di gestione degli animali d'affezione, specie nei centri urbani, ecc. Per tali attività, il Comune di Bra concede all'Associazione LIDA, previa semplice comunicazione, l'uso dei locali di volta in volta necessari, il proprio patrocinio, nonché l'uso del proprio stemma e logo*

## **ARTICOLO 8**

### **Responsabilità per danni a persone e/o cose**

*In ordine a tutte le attività proprie, di cui al presente accordo, l'Associazione LIDA dovrà essere adeguatamente assicurata, a sua cura e spese, per responsabilità civile verso terzi, comprendente danni a cose o persone. I volontari dell'Associazione L.I.D.A. assumono in proprio ed individualmente ogni responsabilità per i danni a terze persone e/o cose, comprese le strutture stesse e la relativa strumentazione, dovuti a loro colpa grave per incuria, negligenza o imperizia, eventualmente arrecati da loro stessi e/o dai cani o gatti loro affidati. Nel caso in cui il Comune di Bra sia chiamato a risarcire tali danni, si rivarrà direttamente e integralmente sulla LIDA o sui singoli associati. Nel corso delle attività deambulatorie, all'interno o all'esterno dell'Area di affidamento, i cani dovranno essere comunque tenuti al guinzaglio e, nei casi di legge, provvisti di museruola. Qualsiasi deroga alla presente disposizione esimerà il Comune sottoscrittore della presente da ogni responsabilità.*

*I volontari dell'associazione LIDA operanti presso le strutture del canile di Bra devono essere obbligatoriamente assicurati, a cura e spese proprie o dell'Associazione, per eventuali infortuni che possano loro occorrere nell'espletamento delle loro attività cinofile. Il Comune di Bra declina ogni e qualsivoglia responsabilità nei loro confronti diversa dalla responsabilità civile edifici di propria competenza.*

## **ARTICOLO 9**

### **Durata, recesso, rescissione**

*Il presente accordo è valido per anni tre a far data dal 01.10.2013. Esso sarà modificabile, prorogabile e/o rinnovabile esclusivamente tramite nuovo accordo scritto stipulato contestualmente dalle parti.*

*E' facoltà di entrambe le parti, per proprie insindacabili ragioni, dare disdetta anticipata all'accordo con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, le obbligazioni assunte, finanziarie e non, vengono regolate pro-quota rispetto all'effettivo espletamento delle attività fornito dall'Associazione.*

*Il Comune di Bra si riserva la facoltà, in caso di gravi e ripetute violazioni dell'accordo da parte dell'Associazione, oppure per rilevanti motivi di ordine sanitario, ordine pubblico o decenza, di rescindere l'accordo stesso senza preavviso o con preavviso minore.*

## **ARTICOLO 10**

### **Interpretazione e controversie**

*Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. In tutti i casi in cui il presente accordo citi norme di legge, o regolamentari che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.*

*In caso di controversie civili in ordine al presente accordo, il foro competente è quello di riferimento del Comune capofila, cui si potrà adire solo previa mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 4/3/2010, n. 28.*

## **ARTICOLO 11**

### **Norme finali**

*Il presente accordo sostituisce e caduca integralmente, a far data dalla sua entrata in vigore, la precedente convenzione in atto fra il Comune di Bra e l'Associazione LIDA, stipulata in data 5/9/2012.*

*Tutte le eventuali spese d'atto sono a carico dell'Associazione, richiamate le agevolazioni fiscali previste dalle leggi in vigore a favore delle associazioni ONLUS.*

*Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso.*

*Letto, approvato, sottoscritto.*

*Il Dirigente Responsabile del Canile del Comune di Bra*



*Firmato Dott. Costanzo Fissore*

*La legale rappresentante del Gruppo volontari L.I.D.A. – Sezione Alba-Bra*  
*Firmato Sig.ra Giovanna Gentile*